SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 62

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 16 marzo 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 52

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 dicembre 2009.

Organizzazione interna dell'Ufficio per lo sport.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
CON DELEGA ALLO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 2009 di istituzione di strutture generali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'art. 2, comma 1, lettera *l)*, che sostituisce l'art. 23-*bis* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, ed istituisce l'Ufficio per lo sport, struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni in materia di sport;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008 recante delega di funzioni in materia di sport al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, on. Rocco Crimi;

Considerato che l'art. 23-*bis* del il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, come modificato dal il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 2009, enuncia le competenze in materia di sport e prevede che l'Ufficio per lo sport sia articolato in non più di due servizi;

Ritenuto di disciplinare l'organizzazione interna dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Sentite le organizzazioni sindacali,

Decreta:

Art. 1.

Ufficio per lo sport

1. L'Ufficio per lo sport è la struttura di cui il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Sottosegretario di Stato delegato si avvale per l'esercizio delle funzioni in materia di sport, attribuite dall'art. 1, comma 19, lettera *a)* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233.

2. L'Ufficio provvede agli adempimenti giuridico-amministrativi, allo studio e all'istruttoria degli atti concernenti l'assolvimento delle funzioni in materia di sport; propone, coordina ed attua le iniziative normative, amministrative e culturali relative allo sport; cura i rapporti internazionali con enti e istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all'Unione europea, al Consiglio d'Europa, all'UNESCO ed all'Agenzia mondiale antidoping (WADA) e con gli organismi sportivi e con gli altri soggetti operanti nel settore dello sport; esercita le funzioni di competenza in materia di prevenzione del doping e della violenza nello sport; esercita compiti di vigilanza sul Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e, unitamente al Ministero per i beni e le attività culturali, in relazione alle rispettive competenze, di vigilanza e di indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo.

Art. 2.

Servizi

1. L'Ufficio per lo sport è articolato in due Servizi, cui sono attribuite le seguenti competenze:

a) Servizio affari giuridici e rapporti internazionali.

Affari di carattere generale; supporto giuridico-amministrativo alle iniziative normative; studio e trattazione di questioni giuridiche di particolare rilevanza; trattazione del contenzioso nelle materie di competenza dell'Ufficio; istruttoria relativa all'attribuzione e liquidazione del vitalizio «Giulio Onesti»; adempimenti amministrativi concernenti il riconoscimento delle qualifiche professionali straniere per l'esercizio in Italia di professioni sportive; supporto giuridico-amministrativo nei rapporti internazionali con enti ed istituzioni in materia di sport; supporto giuridico-amministrativo alle iniziative di prevenzione del doping e della violenza nello sport; supporto all'attività di comunicazione dell'Ufficio anche tramite la gestione del sito web;

b) Servizio contributi allo sport e vigilanza sugli enti.

Svolgimento dell'*iter* amministrativo e contabile per l'erogazione dei contributi destinati all'impiantistica sportiva, ad eventi sportivi ed agli enti del settore; supporto alla gestione delle risorse finanziarie di competenza; istruttoria relativa agli adempimenti amministrativi per l'esercizio della vigilanza sul CONI, l'Istituto per il credito sportivo e gli enti sportivi controllati; tenuta e funzionalità del protocollo informatico, dell'archivio e dei sistemi informatici; istruttoria inerente gli adempimenti fiscali relativi alla ripartizione del 5 per mille alle associazioni sportive dilettantistiche.
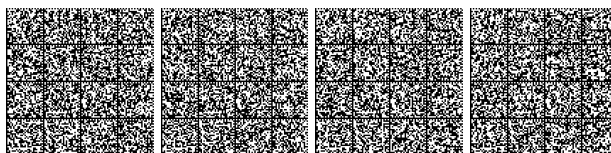
Art. 3.

Capo dell'Ufficio

1. Il Capo dell'Ufficio coordina l'attività dei dirigenti preposti ai Servizi, assicurando l'assolvimento dei compiti istituzionali ed il perseguimento degli obiettivi assegnati dall'Organo di indirizzo politico-amministrativo.

2. Alle dirette dipendenze del Capo dell'Ufficio operano:

la Segreteria tecnica, la quale espleta attività di supporto con ricerche normative, predisposizione di atti e documenti per incontri e riunioni istituzionali, predisposizione di provvedimenti di carattere generale di natura organizzativa e di istituzione di organismi tecnici. Svolge l'istruttoria per la concessione di patrocini del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Sottosegretario di Stato delegato e l'istruttoria per le risposte agli atti di sindacato ispettivo e di indirizzo del Parlamento, raccordandosi con l'Ufficio competente del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento per la calendarizzazione degli atti. Cura la raccolta degli elementi e la predisposizione delle relazioni per la Corte dei conti;

la Segreteria amministrativa, la quale assicura l'attività di segreteria; le attività inerenti la gestione del personale e la rilevazione automatica delle presenze; le attività inerenti la gestione delle risorse strumentali; le attività di gestione dei capitoli di bilancio inerenti le missioni, le spese di rappresentanza, i compensi agli esperti e la predisposizione degli atti amministrativi relativi; i rapporti con l'Ufficio del controllo interno, per il monitoraggio degli obiettivi assegnati dalla direttiva generale annuale e la predisposizione delle relazioni; il supporto alla valutazione dei dirigenti; la raccolta ed inserimento dati per la contabilità analitica ed il controllo di gestione.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2009

Il Sottosegretario di Stato: CRIMI

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2010
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 230

10A02996

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 marzo 2010.

Modifiche all'articolo 12 del regolamento interno del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il regolamento interno del Consiglio dei Ministri, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei. Ministri 10 novembre 1993 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 1993;

Visti in particolare, gli articoli 9 e 12 del predetto regolamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2010;

EMANA
le seguenti modifiche al regolamento interno
del Consiglio dei Ministri:

1. Al comma 1 dell'art. 12 del regolamento interno del Consiglio dei Ministri è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La raccolta delle deliberazioni è compilata e conservata su supporto informatico.».

Roma, 12 marzo 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A03254

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 marzo 2010.

Ulteriori disposizioni per lo svolgimento del grande evento relativo al 150° Anniversario dell'Unità d'Italia ed altre disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3854).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2007, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2007, con il quale è stato istituito il Comitato interministeriale per la celebrazione del grande evento denominato «150° Anniversario dell'Unità d'Italia», con il compito di pianificare, preparare ed organizzare, in collaborazione con gli enti territoriali interessati, tutti gli interventi e le iniziative finalizzati alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unità d'Italia, che avranno luogo nel territorio nazionale nel periodo 2008-2010 e, in particolare, nell'anno 2011;

Visto inoltre il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2007 con il quale è stata istituita una struttura di missione, denominata «Struttura di missione per le celebrazioni dei 150 anni dell'Unità
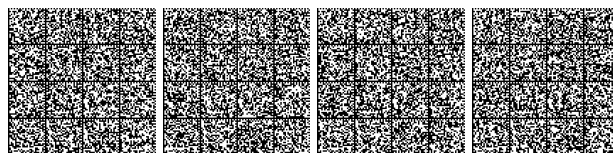
d'Italia» presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, cui sono stati affidati compiti finalizzati a garantire, oltre al funzionamento del Comitato, la piena realizzazione delle attività programmate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale si è proceduto, ai sensi del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, alla dichiarazione di «grande evento» per il complesso delle iniziative e degli interventi afferenti alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unità d'Italia;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3632 del 23 novembre 2007 recante «Disposizioni per lo svolgimento del grande evento relativo al 150° Anniversario dell'Unità d'Italia»;

Visto l'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3829 del 27 novembre 2009;

Considerato che per la valorizzazione del sistema museale integrato Uffizi-Pitti, per i lavori di restauro ed adeguamento funzionale del Corridoio Vasariano e per gli interventi nel complesso Mozzi Bardini sono stati stipulati atti negoziali da parte degli organi ordinariamente competenti, anche finalizzati all'acquisizione delle relative risorse;

Ravvisata l'opportunità di prevedere, a seguito del trasferimento di competenze operato in favore del commissario delegato di cui al citato art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3829 del 27 novembre 2009, la facoltà di ricognizione degli atti negoziali stipulati, anche al fine della loro rinegoziazione in termini di maggiore efficienza ed economicità degli stessi;

Sentito il Ministro per i beni e le attività culturali;

Visto l'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009, con cui è stato nominato il commissario delegato per la realizzazione del Nuovo palazzo del cinema e dei congressi di Venezia e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759 del 30 aprile 2009;

Visto l'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3841 del 19 gennaio 2010;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 1999 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la città di Roma e provincia in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, i successivi decreti volti a prorogare lo stato di emergenza, nonché le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3283 del 18 aprile 2003, n. 3313 del 12 settembre 2003, n. 3375 del 10 settembre 2004 e n. 3473 del 2 settembre 2005;

Viste altresì le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3648 del 23 gennaio 2008, n. 3690 del 4 luglio 2008 e n. 3738 del 5 febbraio 2009;

Vista la nota del 17 febbraio 2010, con la quale il vice presidente della regione Lazio - commissario delegato ha riferito in merito alle iniziative in corso, alle risorse rese disponibili da parte della medesima regione, ed ha rappresentato la necessità che venga prorogata l'attività dell'ufficio commissariale, onde procedere al completamento degli interventi in atto;

Ravvisata la necessità di procedere alla proroga dell'ufficio commissariale, al fine di consentire il definitivo rientro nell'ordinario;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di ottimizzare in un'ottica di contenimento della spesa la capacità operativa della Struttura di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007, così come ricostituita in Unità tecnica di missione ai sensi dell'art. 14, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009 la stessa Unità continua ad operare presso il segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esclusivo svolgimento delle iniziative connesse alle celebrazioni del centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia. Le unità di personale dirigenziale di livello non generale di cui può avvalersi la medesima Unità tecnica sono ridotte a cinque. Il personale dirigenziale attualmente in servizio presso l'unità, ivi compreso il coordinatore della struttura, cessa dai rispettivi incarichi decorsi quindici giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il dirigente incaricato ai sensi dell'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3783 del 17 giugno 2009, ferme restanti le altre disposizioni del medesimo comma 3, è nominato coordinatore dell'Unità tecnica di missione di cui al comma 1 con facoltà di procedere al conferimento di nuovi incarichi dirigenziali di livello non generale nel limite delle unità previste al comma 1 nonché di designare non più di due esperti da nominare ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

3. L'Unità tecnica di missione di cui al comma 1 svolge altresì ogni residuale attività amministrativa e tecnico-gestionale inerente lo svolgimento del grande evento «Mondiali di nuoto Roma 2009».

4. L'Unità tecnica di missione è autorizzata altresì ad utilizzare le somme disponibili nell'ambito dei quadri economici relativi alle attività poste in essere per lo svolgimento delle iniziative connesse al grande evento relativo al 150° Anniversario dell'Unità d'Italia.

Art. 2.

1. L'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2009, n. 3829, è modificato come segue:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Il commissario delegato per i lavori di realizzazione del nuovo Auditorium di Firenze e di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3632 del 23 novembre 2007, così come modificato dall'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
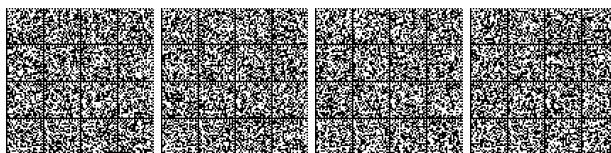
n. 3783 del 17 giugno 2009, nell'ambito delle iniziative da porre in essere per lo svolgimento del grande evento relativo al 150° Anniversario dell'Unità d'Italia, provvede ad assicurare, con i poteri previsti dalle citate ordinanze, la realizzazione dei lavori di restauro architettonico e strutturale, nonché l'adeguamento strutturale e la realizzazione degli impianti meccanici, elettrici e speciali del complesso museale degli Uffizi di Firenze e degli interventi relativi al complesso Mozzi Bardini. Il commissario provvede altresì a realizzare gli interventi relativi ai lavori di adeguamento del Corridoio Vasariano.»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1 il commissario delegato opera una ricognizione dei contratti stipulati, acquisendo la relativa documentazione dai soggetti interessati, anche ai fini della loro rinegoziazione in termini di maggiore efficienza ed economicità.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Per la prosecuzione ed il completamento dei lavori di cui al comma 1 il commissario delegato può avvalersi di uno o più soggetti attuatori che agiscono sulla base di direttive impartite dal medesimo commissario, nonché di consulenti tecnici. Il commissario delegato è autorizzato a costituire una apposita struttura di supporto tecnico-amministrativo, costituita da tre unità di personale appartenente a pubbliche amministrazioni, anche locali, che sono poste in posizione di comando, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Al personale di tale struttura potranno essere corrisposti compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili, calcolato sulla base degli importi spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza ed all'attività effettivamente resa. Il commissario delegato è autorizzato ad avvalersi altresì di un consulente da scegliere tra magistrati ordinari, magistrati amministrativi ed avvocati dello Stato, cui è riconosciuta un'indennità mensile forfettaria, ad eccezione del solo trattamento di missione, pari al 30 per cento del trattamento economico in godimento.»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Per la prosecuzione degli interventi di cui al comma 1 il commissario delegato è autorizzato a richiedere l'apertura di una apposita contabilità speciale al medesimo intestata. È conseguentemente disposta la chiusura della contabilità speciale intestata al soggetto attuatore di cui all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2009, n. 3829.»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente: «Il commissario delegato è autorizzato ad attribuire, con proprio provvedimento, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, un compenso ai soggetti attuatori ed ai consulenti di cui al comma 2 per le attività espletate.»;

f) al comma 7, le parole: «soggetto attuatore» sono sostituite dalle seguenti: «commissario delegato»;

g) il comma 8 è soppresso;

h) il comma 9 è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico della contabilità speciale di cui al comma 3.».

2. L'Unità tecnica di missione di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009 trasmette al commissario delegato, entro sette giorni dalla data della presente ordinanza, ogni documentazione concernente gli interventi di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2009, n. 3829, nonché i lavori di realizzazione del nuovo Auditorium di Firenze, di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2007, n. 3632. A decorrere dalla medesima data cessano tutti gli incarichi riguardanti la realizzazione delle opere di cui al presente comma. Le somme disponibili nell'ambito dei quadri economici relativi alle predette opere possono essere utilizzate dal commissario delegato per il conferimento di incarichi professionali o di collaborazione finalizzati alla più proficua realizzazione delle opere stesse, nonché per il compenso da attribuire ai soggetti attuatori e per gli oneri della struttura di cui al comma 2.

3. Per l'espletamento dei compiti relativi agli interventi di cui al presente articolo il Commissario delegato è altresì autorizzato ad avvalersi degli uffici e, all'occorrenza, del personale del comune di Firenze, dell'U.T.G. - Prefettura di Firenze, delle amministrazioni periferiche dello Stato e dell'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro.

Art. 3.

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3849 del 19 febbraio 2010 dopo le parole «soggetto attuatore» è aggiunto il seguente periodo: «ed al personale utilizzato dal medesimo commissario delegato a cui potranno essere corrisposti compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili, calcolato sulla base degli importi spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza ed all'attività effettivamente resa».

2. Il commissario delegato di cui all'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009, è autorizzato ad avvalersi del supporto di personale e mezzi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Ai fini della completa caratterizzazione e corretta individuazione delle destinazioni di recupero o di smaltimento dei rifiuti rinvenienti nell'ambito delle attività in corso per la realizzazione del Nuovo Palazzo del Cinema e dei Congressi del Lido di Venezia, il deposito temporaneo dei rifiuti stessi può essere costituito, nel rispetto delle normative di tutela ambientale e igienico-sanitario, anche in luogo prossimo a quello della relativa produzione, in deroga ai limiti quantitativi di deposito temporaneo.

Art. 4.

1. Il comma 11 dell'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008 è abrogato.
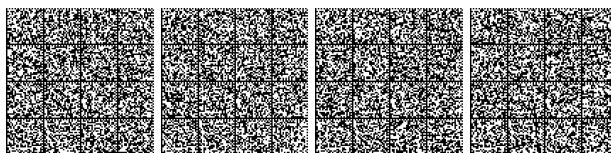
2. All'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3527 del 16 giugno 2006 sono soppresse le seguenti parole: «con riferimento in particolare ai "Grandi Eventi" di cui all'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401,».

Art. 5.

1. All'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3841 del 19 gennaio 2010 le parole: «il coordinatore dell'Unità tecnica di missione» sono sostituite dalle parole «l'ANAS S.p.a., che provvede ai sensi dell'art. 8, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni,».

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Unità tecnica di missione di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009, trasmette all'ANAS S.p.a. di cui al comma 1, entro sette giorni dalla data della presente ordinanza, ogni documentazione concernente gli interventi di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3841 del 19 gennaio 2010. A decorrere dalla medesima data cessano tutti gli incarichi riguardanti la realizzazione delle opere di cui al presente articolo ove non confermati.

3. Il Ministero dello sviluppo economico, ovvero l'Unità tecnica di missione provvede altresì a trasferire all'ANAS S.p.a. le risorse finanziarie presenti nella contabilità speciale n. 5261 ed assegnate per la realizzazione delle opere infrastrutturali IX lotto funzionale della strada statale Sassari-Olbia.

Art. 6.

1. Al fine di dare continuità ai procedimenti di delocalizzazione di tutti i centri di autodemolizione e rottamazione del comune di Roma ed accelerare le iniziative per assicurare il rientro nell'ordinario, il termine previsto dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3648 del 23 gennaio 2008, già prorogato dall'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2008, n. 3690, e dall'art. 16 dell' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 2009, n. 3738, è prorogato fino al 28 febbraio 2011.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A03000

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 25 gennaio 2010.

Proroga dei termini di decadenza per il mancato funzionamento dell'Ufficio del giudice di pace di Mineo.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte d'appello di Catania in data 17 settembre 2009, prot. n. 10840/2.1.8, dalla quale risulta che l'Ufficio del giudice di pace di Mineo non è stato in grado di funzionare per assenza di tutto il personale amministrativo in servizio nel giorni 11 e 12 settembre 2009;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio del giudice di pace di Mineo nei giorni 11 e 12 settembre 2009 per assenza di tutto il personale amministrativo in servizio, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso il predetto Ufficio o a mezzo di persona e addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 25 gennaio 2010

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
ALBERTI CASELLATI

10A03055

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2010.

Modifica dei PP.D.G. 9 gennaio 2007, 9 giugno 2009 e 23 novembre 2009 di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione della società «ADR Center S.p.a.», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PP.DG 9 gennaio 2007, 9 giugno 2009 e 23 novembre 2009 con i quali la società «ADR Center S.p.a.», con sede legale in Roma, via del Babuino n. 114, codice fiscale e partita IVA 03535970879, è stata iscritta al n. 1 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Vista la nota in data 21 dicembre 2009, prot m. dg DAG 28 dicembre 2009 n. 160808.E con la quale il dott. Leonardo D'Urso, nato a Catania il 25 settembre 1968, in qualità di legale rappresentante della società «ADR Center S.p.a.», ha chiesto l'inserimento di 2 ulteriori conciliatori (1 in via esclusiva e 1 in via non esclusiva);

Considerato che ai sensi dell'art. 1, lettera *e)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione:

che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera f) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i conciliatori:

dott. Fantacchiotti Mario, nato a Casale Monferrato (Alessandria) il 7 ottobre 1940;

dott. Valanzano Maria Elena, nata a Castellammare di Stabia il 1° aprile 1979;

Dispone

la modifica dei PP.DG 9 gennaio 2007, 9 giugno 2009 e 23 novembre 2009, d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, della società «ADR Center S.p.a.», con sede legale in Roma, via del Babuino n. 114, codice fiscale e partita IVA 03535970879, limitatamente al numero dei conciliatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettere *a)* i e *b)* i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, deve intendersi ampliato di due ulteriori unità: dott. Fantacchiotti Mario, nato a Casale Monferrato (Alessandria) il 7 ottobre 1940 e dott. Valanzano Maria Elena, nata a Castellammare di Stabia il 1° aprile 1979.

Resta ferma l'iscrizione al n. 1 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 15 febbraio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A02909

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2010.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Benevento, denominato «Camera di conciliazione».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 26 novembre 2008 prot. m. dg DAG 9 dicembre 2008 n. 161685.E, integrata il 15 gennaio 2010 prot. m. dg DAG 28 gennaio 2010 n. 13819.E e l'8 febbraio 2010 prot. m. dg DAG 8 febbraio 2010 n. 19285.E, con la quale il dott. Masiello Gennarino, nato a Benevento il 1° luglio 1972, in qualità di legale rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Benevento, con sede legale in Benevento, via IV Novembre n. 1, partita IVA 0086690625, ha chiesto l'iscrizione della «Camera di conciliazione», organismo non autonomo costituito ai sensi dell'art.2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nell'ambito della stessa Camera di commercio, per le finalità relative alla conciliazione stragiudiziale ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Considerato che i requisiti posseduti dalla «Camera di conciliazione», organismo non autonomo della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Benevento, risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;
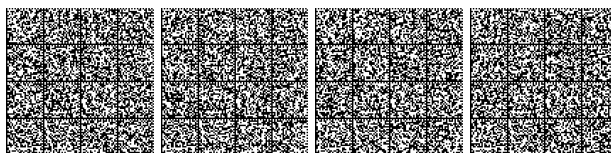
Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori e soci;

le sussistenza dei requisiti delle persone assegnate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Dispone

l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Benevento, con sede legale in Benevento via IV Novembre n. 1, partita IVA 0086690625, denominato «Camera di conciliazione», ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

L'organismo viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 66 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 15 febbraio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A02910

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 marzo 2010.

Variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacco da fumo per pipa.

IL DIRETTORE
DELLE ACCISE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi c successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dalla citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella *A*, allegata al decreto direttoriale 1° luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2009, alle tabelle *B* e *D*, allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002 e alla tabella *C*, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 2 novembre 2005;

Vista la istanza con la quale la società «Cigars & Tobacco Italy S.r.l.», ha chiesto di variare il prezzo di vendita di alcune marche di trinciati per pipa;

Considerato che occorre procedere alla variazione dell'inserimento di alcune marche di trinciati per pipa in conformità ai prezzi richiesti dalla citata società con la sopraindicata istanza, nella tariffa di vendita di cui alla tabella *C* allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni;

Decreta:

L'inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di trinciati per pipa è modificato come di seguito riportato:

TRINCIATI (TABELLA C)				
TABACCO DA FUMO PER PIPA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
ASHTON BLACK PARROT	da 100 grammi	240,00	250,00	25,00
ASHTON OLD LONDON	da 100 grammi	240,00	260,00	26,00
ASHTON SOVEREIGN	da 100 grammi	240,00	260,00	26,00
ASHTON THE FRAGRANT BLEND	da 100 grammi	240,00	260,00	26,00
RATTRAY'S 3 NOGGINS FULL	da 100 grammi	250,00	270,00	27,00
RATTRAY'S 7 RESERVE MEDIUM	da 50 grammi	250,00	270,00	13,50
RATTRAY'S ACCOUNTANTS MIXTURE	da 100 grammi	250,00	270,00	27,00
RATTRAY'S BAGPIPER'S DREAM	da 100 grammi	265,00	285,00	28,50
RATTRAY'S BLACK MALLORY	da 50 grammi	250,00	270,00	13,50
RATTRAY'S BLACK VIRGINIA	da 100 grammi	250,00	270,00	27,00
RATTRAY'S BROWN CLUNEE	da 100 grammi	250,00	270,00	27,00
RATTRAY'S CHARLES MIXTURE	da 50 grammi	250,00	270,00	13,50
RATTRAY'S DARK FRAGRANT	da 100 grammi	250,00	270,00	27,00
RATTRAY'S HAL O'THE WYND	da 100 grammi	250,00	270,00	27,00
RATTRAY'S HIGH SOCIETY	da 50 grammi	250,00	270,00	13,50
RATTRAY'S HIGHLAND TARGE	da 100 grammi	250,00	270,00	27,00
RATTRAY'S JOCKS MIXTURE	da 100 grammi	250,00	270,00	27,00
RATTRAY'S MARLIN FLAKE	da 100 grammi	250,00	270,00	27,00
RATTRAY'S OLD GOWRIE	da 100 grammi	250,00	270,00	27,00
RATTRAY'S PROFESSIONAL MIXTURE	da 100 grammi	250,00	270,00	27,00
RATTRAY'S RED RAPPAREE	da 50 grammi	250,00	270,00	13,50
RATTRAY'S SWEET FRAGRANT	da 50 grammi	250,00	270,00	13,50
RATTRAY'S TERRY RED	da 50 grammi	250,00	270,00	13,50
ROBERT McCONNELL BLACK & GOLD	da 50 grammi	250,00	270,00	13,50
ROBERT McCONNELL GLEN PIPER MELLOW AROMATIC	da 50 grammi	250,00	270,00	13,50
ROBERT McCONNELL MADURO	da 50 grammi	250,00	270,00	13,50
ROBERT McCONNELL ORIENTAL	da 50 grammi	250,00	270,00	13,50
ROBERT McCONNELL PURE LATAKIA	da 50 grammi	270,00	290,00	14,50
ROBERT McCONNELL RED ROSES	da 100 grammi	265,00	285,00	28,50
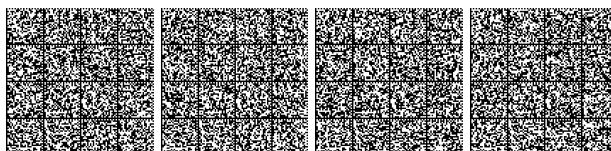
TABACCO DA FUMO PER PIPA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
ROBERT McCONNELL RED VIRGINIA	da 50 grammi	250,00	270,00	13,50
ROBERT McCONNELL SCOTTISH BLEND	da 50 grammi	250,00	270,00	13,50
ROBERT McCONNELL SCOTTISH CAKE	da 50 grammi	250,00	270,00	13,50
ROBERT McCONNELL SCOTTISH FLAKE	da 50 grammi	250,00	270,00	13,50
ROBERT McCONNELL SPECIAL LONDON MATURE	da 50 grammi	250,00	270,00	13,50

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2010

Il direttore: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 226

10A03056

DECRETO 10 marzo 2010.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 gennaio 2010 e scadenza 15 aprile 2015, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 marzo 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 30.593 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 11 gennaio e 10 febbraio 2010, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 gennaio 2010 e scadenza 15 aprile 2015;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;
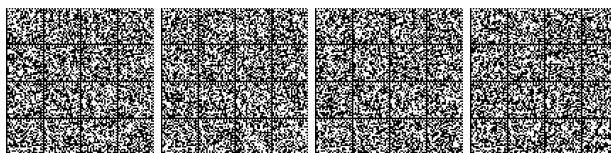
Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 gennaio 2010 e scadenza 15 aprile 2015, di cui al decreto dell'11 gennaio 2010, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto dell'11 gennaio 2010.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 12 marzo 2010, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto dell'11 gennaio 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto dell'11 gennaio 2010.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto dell'11 gennaio 2010, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 15 marzo 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 marzo 2010, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sessanta giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 marzo 2010.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2010, faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2015, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto dell'11 gennaio 2010, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2010

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

10A03255

DECRETO 10 marzo 2010.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° settembre 2009 e scadenza 1° settembre 2040, sesta e settima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 marzo 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 30.593 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 11 settembre e 9 ottobre 2009, e 11 gennaio 2010, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime cinque tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° settembre 2009 e scadenza 1° settembre 2040;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una sesta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una sesta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° settembre 2009 e scadenza 1° settembre 2040, di cui al decreto del 9 ottobre 2009, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 9 ottobre 2009.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 12 marzo 2010, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 9 ottobre 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 9 ottobre 2009.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della settima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente
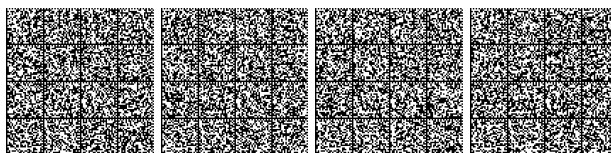
della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della sesta tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 9 ottobre 2009, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 15 marzo 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 marzo 2010, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 15 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 marzo 2010.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2010, faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2040, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 9 ottobre 2009, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2010

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

10A03256

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 febbraio 2010.

Modificazioni al decreto 19 ottobre 2009, di riconoscimento, al sig. Silva Barbosa Juliano, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il proprio decreto in data 19 ottobre 2009, prot. DGRUPS/IV/54910 del 20 ottobre 2009, con il quale il titolo di studio conseguito in Brasile dal sig. Silva Barbosa Juliano è stato riconosciuto titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Rilevato che nella premessa, nell'art.1 e nell'art. 2 del decreto datato 19 ottobre 2009, per mero errore materiale, è stato indicato quale cognome dell'interessato «Da Silva Barbosa» e non «Silva Barbosa»;

Vista l'istanza di rettifica del sig. Silva Barbosa Juliano datata 22 febbraio 2010;

Ritenuto necessario provvedere alla rettifica;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto in data 19 ottobre 2009, prot. DGRUPS/IV/54910 del 20 ottobre 2009, con il quale si riconosce il titolo professionale di infermiere conseguito in Brasile dal sig. Silva Barbosa Juliano, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere, è modificato come segue: nella premessa, nell'art.1 e nell'art. 2, il cognome del sig. Silva Barbosa Juliano è sostituito da «Da Silva Barbosa» in «Silva Barbosa».

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 19 ottobre 2009.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A02911

DECRETO 23 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Bittencourt Viegas Ariane, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bittencourt Viegas Ariane ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Bacharel em Enfermagem» conseguito in Brasile ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Bacharel em Enfermagem» conseguito nell'anno 2007 presso la Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul di Porto Alegre (Brasile) dalla sig.ra Bittencourt Viegas Ariane, nata a Porto Alegre (Brasile) il giorno 31 agosto 1985 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Bittencourt Viegas Ariane è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A02912

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 febbraio 2010.

Costituzione della commissione provinciale cassa integrazione guadagni - settore edilizia, per la provincia di Vicenza.

IL DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Vista la legge n. 427/1975 in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini, che all'art. 3 attribuisce la competenza della costituzione delle commissioni provinciali ai direttori delle direzioni regionali del lavoro;

Vista la circolare n. 39/1992 del 19 marzo 1992 della Direzione generale previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e previdenza sociale con la quale si ritiene che l'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 possa trovare applicazione nei confronti delle commissioni provinciali cassa integrazione ordinaria e per i lavoratori dell'edilizia ed affini di cui alla legge n. 427/1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato;

Considerato che i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro da nominare quali membri delle suddette commissioni devono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni occorre prestabilire i criteri di valutazione;

Ritenuto che il requisito della rappresentanza deve desumersi in primo luogo dalla consistenza numerica dei soggetti rappresentati e dalla ampiezza e diffusione delle strutture delle singole associazioni considerate nella loro obiettività;

Considerato che unitamente alla consistenza numerica degli associati alle singole organizzazioni devono concorrere alla valutazione della rappresentatività altri elementi predeterminanti, quali la partecipazione sia alle vertenze individuali, plurime e collettive che alle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi integrativi di lavoro, nonché il numero dei rappresentanti delle stesse inseriti negli organismi collegiali operanti nella provincia;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dai dati forniti dalla Direzione provinciale del lavoro di Vicenza e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano, nell'ordine, maggiormente rappresentative per i lavoratori la C.G.I.L. e la C.I.S.L. e per i datori di lavoro l'Associazione industriali-Confindustria della provincia di Vicenza e l'Associazioni artigiani-Confartigianato della provincia di Vicenza;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni e dalle organizzazioni sindacali provinciali interessate;

Decreta:

Art. 1.

È costituita, pressa la Direzione provinciale I.N.P.S. di Vicenza, la Commissione provinciale prevista dall'art. 3 della legge n. 427/1975, composta dai signori:

direttore *pro tempore* della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Vicenza - Presidente o suo delegato;

rag. Curatola Giuseppe, rappresentante della Direzione provinciale del lavoro di Vicenza - membro effetivo;

dott.ssa Gennaro Beatrice, rappresentante della Direzione provinciale del lavoro di Vicenza - membro supplente;

in rappresentanza dei lavoratori:

sig. Pantusa Agostino, rappresentante C.G.I.L. - membro effettivo settore ind.;

sig. Toniolo Antonio Adriano, rappresentante C.G.I.L. - membro supplente settore ind.;

sig. Piccoli Paolo, rappresentante C.I.S.L. - membro effettivo settore art.;

sig. Padrin Andrea, rappresentante C.I.S.L. - membro supplente settore art.;

in rappresentanza dei datori di lavoro:

dott. Beltrame Franco, rappresentante Confindustria - membro effettivo settore ind.;

dott. Crisci Andrea, rappresentante Confindustria - membro supplente settore ind.;

sig. Guerzoni Emanuele Cristiano, rappresentante Confartigianato - membro effettivo settore art.;

sig. Rigotto Andrea, rappresentante Confartigianato - membro supplente settore art.

Art. 2.

La Commissione di cui all'articolo precedente dura in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 22 febbraio 2010

Il direttore regionale: ORLANDI

10A02953
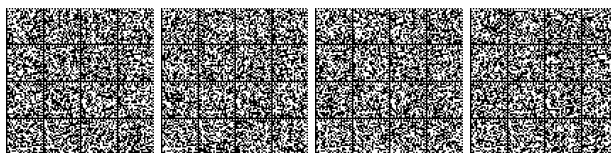
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 febbraio 2010.

Proroga dei termini previsti dall'articolo 2 del decreto 27 novembre 2003, per la campagna di semina 2010.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il proprio decreto del 27 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 3 dicembre 2003, con il quale sono state previste le modalità di controllo delle sementi di mais e soia per la presenza di organismi geneticamente modificati;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, dello stesso decreto ove è stabilito che il programma annuale di controllo è attuato entro il 15 febbraio di ogni anno per quanto riguarda il mais ed il 15 marzo per quanto riguarda la soia, dall'Ispettorato centrale repressione frodi (attualmente Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari) dall'ENSE, dall'Agenda delle dogane e dai servizi fitosanitari regionali;

Visto lo stato di attuazione del programma di controllo con riferimento al numero dei campioni prelevati ed analizzati ed alla loro rappresentatività del totale delle sementi di mais di soia movimentate e destinate alle semine 2010;

Ritenuto opportuno di garantire al campionamento effettuato in attuazione del piano di controllo previsto dal citato decreto ministeriale, una maggiore rappresentatività rispetto alla totalità delle sementi di mais e soia destinate alle semine 2010;

Considerato quindi, che una maggiore rappresentatività del controllo effettuato sull'eventuale presenza di organismi geneticamente modificati può essere assicurato solo attraverso il prolungamento del periodo di attuazione del piano di controllo e in particolare prorogando i termini del 28 febbraio 2010 e del 31 marzo 2010 previsti dall'art. 2, comma l, dello stesso decreto;

Ritenuto che per non compromettere le operazioni di distribuzione del seme sul mercato da parte delle ditte sementiere nonché le operazioni di semina da parte degli agricoltori e per garantire nel contempo il completamento del programma, è sufficiente prevedere una proroga dei termini dicui all'art. 2, comma 1, del citalo decreto ministeriale 27 novembre 2003;

Decreta:

Articolo unico

Per la campagna di semina 2010 i termini previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 27 novembre 2003 per l'attuazione del programma annuale di controllo delle sementi di mais e soia, sono fissati rispettivamente al 15 aprile 2010 per la specie mais e al 15 maggio 2010 per la specie soia.

Roma, 23 febbraio 2010

Il Ministro: ZAIA

10A02995

DECRETO 26 febbraio 2010.

Cancellazione di varietà di specie agrarie dal registro nazionale delle varietà di specie agrarie su richiesta dei responsabili della conservazione in purezza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE,
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 novembre 1972, con il, quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Viste le richieste dei responsabili della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo, volte ad ottenere la cancellazione delle varietà medesime dai registri nazionali;

Considerato che le varietà delle quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 27 gennaio 2010 ha espresso parere favorevole alla cancellazione, dai relativi registri, della varietà indicata nel dispositivo;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopra menzionata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
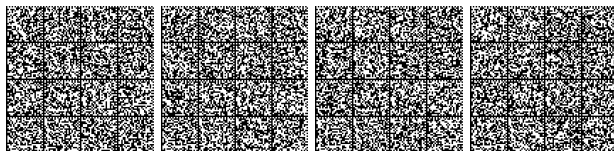
Decreta:

Articolo unico

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27 e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, la sotto elencata varietà, iscritta nei registri nazionali delle varietà di specie di piante agrarie con il decreto a fianco di essa indicato, è cancellata dai registri medesimi:

specie: Colza; codice: 6566; varietà Dolomit; responsabile RAPS Gbr; decreto ministeriale iscrizione o rinnovo 9 gennaio 2001.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2010

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art.3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

10A03001

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE

DETERMINAZIONE 10 febbraio 2010.

Nuovo regolamento di contabilità. (Determinazione n. 16).

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, «Istituzione dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», che all'art. 9, comma 2, prevede che il Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste operi sulla base di regolamenti per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visti l'art. 8, comma 4, e gli ivi richiamati commi 9 e 10 dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, che prevedono che i regolamenti approvati dall'organo competente siano trasmessi al Ministero per il controllo di legittimità e di merito e che, in assenza di rilievi nel termine perentorio di sessanta giorni, gli stessi debbano essere emanati dagli enti;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente di data 17 novembre 2009, n. 24, con la quale venivano approvate le modifiche al «Regolamento di contabilità» del Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste;

Vista la nota di data 25 novembre 2009, prot. n. CDA/DG/ma/6868 con la quale la citata deliberazione del CdA dell'Ente veniva trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per i controlli di legittimità e di merito, la quale risultava pervenuta al Ministero stesso in data 30 novembre 2009 e per cui il silenzio assenso previsto dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, risulta essersi prodotto nei tempi previsti;

Emana

il seguente Regolamento di contabilità il cui testo integrale, coordinato con le modifiche adottate, è pubblicato sul sito ufficiale del Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, all'indirizzo http://www.area.trieste.it
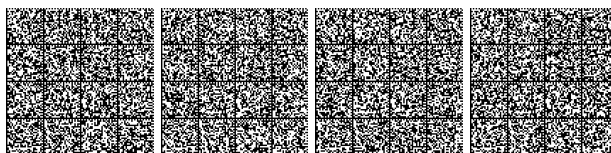
Articolo 1

Ambito normativo

1. Il presente regolamento è adottato in base al comma 2 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 381 del 29 settembre 1999, che riconosce al Consorzio autonomia regolamentare, anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato, purché nel rispetto dei relativi principi.

TITOLO I

CONTABILITA', BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 2

Principi generali

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, d'ora in avanti nominato "Consorzio" o "Ente", disciplina il sistema contabile integrato tra contabilità finanziaria pubblica e contabilità economico-patrimoniale (generale e analitica), finalizzato a fornire un quadro complessivo delle entrate, delle spese, dei costi e dei ricavi dell'ente, nonché della composizione del suo patrimonio. Esso ha inoltre lo scopo di favorire il miglioramento delle prestazioni sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia ed economicità complessiva dell'Ente, nel rispetto delle sue finalità istituzionali. Mira altresì a garantire, attraverso principi e metodi di controllo interno e di analisi, la capacità di verificare l'andamento gestionale in relazione agli obiettivi fissati e di valutarne e correggerne tempestivamente gli eventuali scostamenti.

2. Tale ordinamento è adottato nel rispetto dei principi fondamentali vigenti in materia di ordinamento contabile pubblico. In particolare, si uniforma alle seguenti linee guida:

a) legalità, pubblicità e trasparenza degli atti e delle procedure;

b) annualità, unità, universalità, integrità, pubblicità, veridicità e specificazione dei bilanci;

c) equilibrio fra entrate e spese;

d) rapidità, efficienza e speditezza nell'erogazione della spesa;

e) obbligo del rispetto della destinazione del patrimonio pubblico a finalità pubbliche;
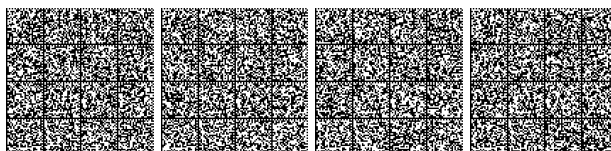
f) individuazione dei responsabili delle entrate e delle spese;

g) divieto di effettuare gestioni fuori bilancio.

3. Le linee guida suddette costituiranno, anche in assenza di specifico richiamo nel presente regolamento e nel manuale di contabilità di cui al successivo articolo, i principi ai quali sarà costantemente ispirata l'attività amministrativo-contabile del Consorzio.

Articolo 3

Manuale di contabilità

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, il Direttore generale, con sua disposizione, adotta un manuale di contabilità che, nel rispetto dei principi e delle linee guida del presente regolamento, disciplina:

a) modalità e cadenze delle rilevazioni della contabilità analitica e del controllo di gestione;

b) modalità di utilizzo delle carte di credito;

c) modalità di gestione e riscontro del servizio di cassa interno;

d) modalità di effettuazione e rendicontazione delle spese di rappresentanza;

e) modalità di classificazione, inventariazione, valutazione e gestione dei beni patrimoniali.

f) modalità di effettuazione delle missioni e relativa rendicontazione

g) modalità di utilizzo dei telefoni cellulari aziendali.

h) modalità di organizzazione dei controlli interni.

Articolo 4

Indirizzo politico-amministrativo e gestione delle risorse

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di separazione tra direzione politica e controllo, da un lato, e attuazione dei programmi e gestione delle risorse, dall'altro, il Consiglio di amministrazione:

a) definisce annualmente, sulla scorta delle proposte del Direttore generale ed in conformità delle direttive dell'amministrazione vigilante, le linee strategiche e le politiche del Consorzio;

b) emana le direttive generali per l'azione amministrativa e per la conseguente gestione;

c) assegna a ciascun centro di responsabilità amministrativa una quota parte delle dotazioni di bilancio dell'ente, commisurata alle risorse finanziarie disponibili, alle attività determinate per l'assolvimento delle correlative funzioni finali, strumentali o di supporto, secondo i criteri organizzativi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo citato al comma 1.

2. L'assetto organizzativo dell'Ente si compone di centri di responsabilità, determinati dal Consiglio di amministrazione con riferimento ad aree omogenee di attività, anche di
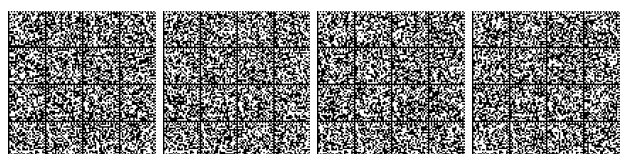
carattere strumentale, inerenti alle competenze istituzionali, cui è preposto un dirigente o altro personale con funzioni dirigenziali.

3. Il titolare del centro di responsabilità è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate al centro medesimo.

CAPO II
L'ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E I DOCUMENTI PREVISIONALI

Articolo 5

Princìpi informatori per la gestione e la formazione del bilancio di previsione

1. Il bilancio annuale di previsione viene compilato in base ai principi di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94, che ha modificato la legge 5 agosto 1978, n. 468, "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio".

2. In particolare, i principi ai quali adeguare il bilancio di previsione sono i seguenti:

a) distinzione fra bilancio *decisionale* con funzioni strategiche e autorizzative e bilancio *gestionale* con funzioni di controllo e rendicontative, in ossequio al principio di separazione tra ruolo di indirizzo degli organi decisionali e ruolo gestionale della dirigenza;

b) articolazione del bilancio decisionale in Unità Previsionali di Base, corrispondenti a centri di responsabilità amministrativa, che ne curano la gestione, in ossequio al principio della responsabilizzazione della dirigenza in relazione agli obiettivi e alle risorse assegnate, nonché in funzioni obiettivo e/o progetti, in ossequio ai principi di definizione delle politiche di settore e di misurazione del prodotto dell'attività amministrativa.

Articolo 6

Esercizio finanziario, bilancio pluriennale e annuale

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno. Esso inizia il 1° gennaio e termina il successivo 31 dicembre.

2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione, che viene approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce ed è inviato entro dieci giorni dall'approvazione al Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, al Ministero dell'Economia e delle finanze e al Dipartimento per la Funzione pubblica, corredato dei documenti di cui al successivo art. 8.
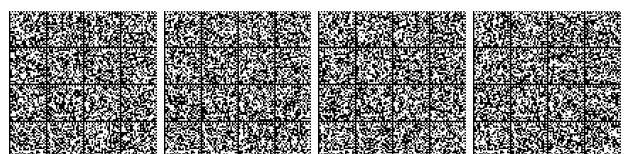
Articolo 7

Pianificazione, programmazione e budget

1. Sulla base delle linee strategiche e di indirizzo elaborate dagli organi di governo, i titolari dei centri di responsabilità avviano il processo di programmazione, secondo l'autonomia organizzativa a ciascuno riconosciuta dai documenti di organizzazione.

2. I titolari dei centri di responsabilità, entro il mese di settembre, comunicano al Direttore Generale ed ai Servizi finanziari le previsioni quali-quantitative dei programmi, progetti ed attività che intendono realizzare nel periodo di riferimento, tenuto conto delle linee strategiche di cui al comma precedente. Tali previsioni sono corredate di tutti gli elementi relativi agli obiettivi da conseguire, ordinati per progetti, anche ai fini della contabilità analitica e del controllo di gestione, nonché dei fabbisogni finanziari, strumentali e di personale, per la realizzazione degli stessi nell'esercizio che ha inizio il 1° gennaio dell'anno successivo.

3. Il Direttore Generale coordina il processo di pianificazione, al fine di rendere coerenti i programmi ed i progetti dei centri di responsabilità con le linee strategiche e di indirizzo degli organi di governo, nonché con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili. I programmi così formulati rappresentano lo stato di previsione delle entrate e delle spese di competenza di ogni centro di responsabilità, laddove, sotto il profilo della pianificazione economica, danno origine al budget economico del centro di responsabilità e tutti insieme costituiscono, rispettivamente, il preventivo finanziario ed il budget economico dell'Ente.

Articolo 8

Il bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione è composto dai seguenti documenti:

a) il preventivo finanziario nelle versioni decisionale (Allegato 1) e gestionale (Allegato 2);

b) il preventivo economico.

2. Costituiscono allegati al bilancio di previsione:

a) la relazione programmatica del Presidente;

b) la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione dell'anno in corso;

c) il bilancio finanziario pluriennale;

d) le schede previsionali dei progetti dei singoli centri di responsabilità;

e) la relazione del Collegio dei Revisori dei conti.

Articolo 9

Il preventivo finanziario

1. Il preventivo finanziario è formulato in termini di sola competenza. La previsione di cassa, se presente, non costituisce vincolo all'emissione di ordinativi di spesa, ma ha funzioni di controllo, ai fini dell'equilibrio complessivo delle entrate e delle spese.

2. Il preventivo decisionale ha funzioni autorizzative all'acquisizione delle entrate e all'ordinazione e imputazione a bilancio delle spese. Il preventivo gestionale ha

essenzialmente funzioni di controllo e rendicontative. Entrambi i preventivi possono essere modificati con le procedure di cui al successivo art. 13.

3. Il preventivo finanziario decisionale si articola, per le entrate e per le spese, in Unità Previsionali di Base (denominate UPB), costituenti un insieme organico di risorse finanziarie, articolate in modo che a ciascuna di esse corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa.

4. Per ogni UPB il bilancio indica l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi; l'ammontare degli stanziamenti definitivi delle entrate e delle spese dell'esercizio in corso; l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce, ed eventualmente, con la precisazione di cui al comma 1, l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio, senza distinzione per operazioni afferenti la gestione di competenza e quella dei residui.

5. Nel bilancio di previsione è iscritta come posta a sé stante, rispettivamente dell'entrata e della spesa, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

6. Il bilancio di previsione deve risultare in equilibrio, che può essere conseguito anche attraverso l'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione.

Articolo 10

Classificazione delle entrate e delle spese del preventivo finanziario

1. Il preventivo finanziario decisionale è ripartito, per l'entrata e per la spesa, in Unità Previsionali di Base.

2. Le UPB sono ripartite in:

a) titoli, a seconda che il gettito o l'impiego derivi dalla gestione corrente (titolo 1°: Entrate correnti) o in conto capitale (titolo 2°: Entrate in conto capitale);

b) categorie secondo la specifica natura dei cespiti.

3. Il preventivo finanziario gestionale è ordinato per Capitoli, il cui contenuto è determinato secondo criteri economici o funzionali. Tale preventivo non forma oggetto di esplicita autorizzazione da parte del Consiglio di amministrazione.

4. Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che l'Ente effettua in qualità di sostituto d'imposta, di sostituto di dichiarazione, ovvero per conto di terzi, le quali costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'ente, nonché le somme somministrate al cassiere interno. Esse sono indicate cumulativamente per tutte le UPB alla fine delle sezioni delle entrate e delle spese.

5. Le entrate e le spese descritte nei commi precedenti sono rappresentate secondo gli schemi di cui agli allegati n. 1 e 2 al presente regolamento. Il numero e la descrizione delle categorie e dei capitoli possono essere modificati rispettivamente dal Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale in relazione alle peculiari esigenze delle singole gestioni, ma comunque debbono continuare a rappresentare valori omogenei e chiaramente definiti.

Articolo 11

Fondo di riserva per le spese impreviste

1. Nel bilancio di previsione è iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste nonché per le maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio, il cui ammontare non può essere superiore al tre per cento del totale delle spese correnti. Su tale capitolo non possono essere emessi mandati di pagamento.

2. I prelievi dal fondo di riserva sono effettuati con le procedure previste all'art. 13.

Articolo 12

Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso

1. Nel bilancio di previsione è istituito un fondo speciale per i presumibili oneri recati dai rinnovi del contratto di lavoro del personale dipendente, limitatamente alla parte concernente l'esercizio di riferimento ed eventualmente gli esercizi precedenti. Su tale capitolo non possono essere emessi mandati di pagamento, ma si provvede a trasferire, all'occorrenza, con provvedimento del Direttore generale, le somme necessarie ai pertinenti capitoli di bilancio.

2. L 'ammontare degli oneri di cui al comma 1 non concorre alla determinazione delle spese del personale iscritte nel bilancio di previsione ai fini dell'applicazione della aliquota dell'1% indicata all'ultimo capoverso dell'allegato 6 all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509.

Articolo 13

Assestamento, variazioni e storni al bilancio.

1. Le modifiche agli stanziamenti all'interno delle risorse assegnate dal Consiglio di Amministrazione a ciascuna Unità Previsionale di Base, denominate assestamenti, si effettuano con disposizione del Direttore Generale su proposta del responsabile del centro di responsabilità cui afferisce l'UPB medesima e con il visto del responsabile dei Servizi Finanziari.

2. Le modifiche compensative fra gli stanziamenti di diverse Unità Previsionali di Base ovvero la modifica dello stanziamento complessivo di bilancio, a seguito di mutamenti apportati ai programmi da parte del Consiglio di Amministrazione, ivi compresi l'impiego o il riassorbimento della differenza del risultato di amministrazione accertato rispetto a quello presunto, e l'utilizzo del fondo di riserva, vengono effettuate mediante variazioni di bilancio approvate dal Consiglio di amministrazione.

3. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione di cui al comma precedente sono inviate entro dieci giorni dall'approvazione al Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, al Ministero dell'Economia e delle finanze e al Dipartimento per la Funzione Pubblica, corredate del parere del Collegio dei Revisori dei conti.
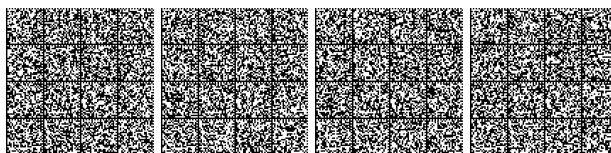
4. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonché tra la gestione dei residui e quella di competenza.

5. Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere adottati i provvedimenti di variazione al bilancio, di cui al comma 2, salvo quanto previsto nel precedente articolo 12, ovvero casi eccezionali da motivare.

Articolo 14

Il preventivo economico

1. Il preventivo economico (Allegato 3) è costituito dalla somma dei budget economici dei centri di responsabilità, derivati dalle previsioni finanziarie dei centri stessi, previo inserimento delle necessarie operazioni di rettifica e integrazione.

2. Il preventivo economico dell'Ente racchiude il valore dei costi e dei ricavi programmati per ciascun centro di responsabilità.

Articolo 15

La relazione programmatica del Presidente

1. La relazione programmatica del Presidente descrive le scelte strategiche dell'Ente da intraprendere o sviluppare nell'arco temporale oggetto di programmazione. Espone inoltre il quadro economico generale, indica gli indirizzi di gestione e dimostra le coerenze e le compatibilità tra gli obiettivi, le risorse e le specifiche finalità dell'Ente.

2. La relazione programmatica ha carattere generale e descrive le linee strategiche a cui debbono uniformarsi le decisioni operative degli organi gestionali. In questo documento sono descritte sia le finalità istituzionali che quelle innovative, precisando, ove necessario, le risorse umane, strumentali e finanziarie occorrenti per realizzarle.

3. Per la parte delle entrate, la relazione programmatica comprende inoltre una descrizione delle fonti di finanziamento necessarie per la realizzazione delle strategie e ne evidenzia le opportunità e gli eventuali vincoli di acquisizione. Per la parte delle spese, sono indicate le principali voci di impegni che debbono essere previste nel periodo preso a base della programmazione amministrativa.

4. La relazione programmatica è corredata della dotazione organica del personale e della programmazione delle assunzioni, anche con forme contrattuali flessibili, che si intende avviare nel periodo di riferimento.

Articolo 16

La tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione

1. Al bilancio di previsione è allegata una tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente quello cui il bilancio si riferisce (allegato n. 4).

2. Del presunto avanzo di amministrazione si potrà disporre, con variazione di bilancio, quando ne sia dimostrata l'effettiva esistenza e nella misura in cui l'avanzo stesso risulti realizzato.

3. Del presunto disavanzo di amministrazione deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto della formulazione del bilancio di previsione al fine del suo assorbimento nel corso dell'esercizio e la relazione programmatica deve illustrare i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento.

4. Nel caso di peggioramento del risultato di amministrazione, accertato in sede di consuntivo, rispetto a quello presunto, il Consiglio di amministrazione deve deliberare i necessari assestamenti volti ad eliminare gli effetti di tale scostamento.

Articolo 17

Bilancio finanziario pluriennale.

Al bilancio di previsione è allegato un bilancio finanziario pluriennale, formulato in termini di sola competenza. Il bilancio pluriennale ha una durata di norma uguale a quella del bilancio pluriennale dello Stato ed è destinato a dimostrare il prevedibile andamento finanziario negli esercizi successivi a quello di riferimento. Non ha funzioni autorizzative.

Articolo 18

Schede previsionali dei centri di responsabilità

1. Le schede previsionali dei centri di responsabilità sono finalizzate al controllo di gestione e alla valutazione della dirigenza. Sono ordinate per progetti e obiettivi e vanno corredate anche di opportuni indicatori che determinino il livello di efficacia e di efficienza che ogni centro di responsabilità si impegna a raggiungere nel periodo di riferimento e dei tempi di esecuzione dei programmi e dei progetti programmati nell'ambito del bilancio.

Articolo 19

La relazione del Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti, nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, redige sullo stesso un'apposita relazione, proponendone o meno l'approvazione.

2. La relazione deve contenere considerazioni e valutazioni sul programma annuale e sugli obiettivi che l'ente intende realizzare ed, in particolare, sull'attendibilità delle entrate previste sulla base della documentazione e degli elementi di conoscenza forniti dall'Ente, nonché sulla congruità delle spese, tenendo presente l'ammontare delle risorse utilizzate negli esercizi precedenti, le variazioni apportate e gli stanziamenti proposti.

CAPO III

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Articolo 20

Gestione delle risorse

1. La gestione delle entrate e delle spese di ogni UPB è effettuata dal responsabile del centro di responsabilità afferente alla medesima UPB.

2. La gestione delle spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità, può essere affidata ad un'unica struttura al fine di realizzare economie di scala e di evitare duplicazioni di strutture.

Articolo 21

Entrate e spese

1. Con riferimento alla gestione finanziaria delle entrate e delle spese, l'Ente si atterrà ai seguenti criteri:

a) le entrate si intendono accertate quando viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, la somma da incassare e la competenza finanziaria;

b) le spese vengono impegnate quando, sulla base dell'avvenuto stanziamento nel bilancio di previsione, è giuridicamente perfezionata l'obbligazione, determinati la ragione del credito, la somma da pagare e il soggetto creditore;

c) durante l'esercizio è possibile prenotare impegni di spesa, nel caso in cui occorra esperire procedure concorsuali, anche sommarie, per la scelta del fornitore; alla fine dell'esercizio tali prenotazioni costituiscono economie di bilancio; possono, peraltro, nel caso in cui le procedure concorsuali siano già avviate e non ancora concluse, confluire, secondo la valutazione del Direttore Generale, sentito il responsabile dei Servizi finanziari, nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione.

Articolo 22

Controllo di regolarità amministrativa

1. Il responsabile dei Servizi finanziari è preposto alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese.

2. Il responsabile dei Servizi finanziari attesta la copertura degli impegni di spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa, anche in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata correlati e la regolarità della relativa documentazione.

3. Il responsabile dei Servizi finanziari segnala tempestivamente al Direttore Generale i fatti che, secondo le sue valutazione, possano compromettere gli equilibri di bilancio.

4. Il responsabile deI Servizi finanziari rimette, con sua nota, al Direttore generale gli atti di impegno che non siano ritenuti contabilmente regolari, una volta fatta constatare senza esito agli emittenti la presunta irregolarità. Il Direttore Generale con atto motivato può ordinare che l'atto abbia comunque corso; dell'ordine è data notizia scritta al Collegio dei Revisori dei conti.

5. Le modalità organizzative attraverso cui si attua il controllo di legittimità degli atti sono disciplinate dal Manuale di contabilità.

Articolo 23

La gestione delle entrate

1. La gestione delle entrate si attua attraverso le fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento.

Articolo 24

Accertamento

1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata con cui il dirigente competente, sulla base di idonea documentazione, verifica la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma da incassare e fissa la relativa scadenza.

2. Il dirigente competente trasmette al responsabile dei Servizi finanziari la documentazione di cui al comma 1, ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili.

Articolo 25

Riscossione e Versamento

1. La riscossione consiste nel materiale introito da parte del tesoriere delle somme dovute all'ente. Il versamento consiste nell'accreditamento delle medesime somme nel conto di tesoreria dell'Ente.

2. La riscossione è disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto pervenire al tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione di cui all'articolo 45.

3. L'ordinativo d'incasso è sottoscritto dal responsabile dei Servizi finanziari o da un suo delegato e controfirmato dal Direttore generale o da un suo delegato e contiene:

a) l'indicazione del debitore;

b) l'ammontare della somma da riscuotere;

c) la causale;

d) gli eventuali vincoli di destinazione delle somme;

e) l'indicazione del capitolo di bilancio cui è riferita l'entrata distintamente per residui o competenza;

f) il numero progressivo;

g) l'esercizio finanziario e la data di emissione;

4. Il tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti dell'Ente, la riscossione di ogni somma, versata in favore dell'Ente, anche senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso. In tale ipotesi il tesoriere ne dà immediata comunicazione all'Ente, richiedendone la regolarizzazione.

5. Gli ordinativi di incasso che si riferiscono ad entrate di competenza dell'esercizio in corso sono tenute distinte da quelle relative ai residui.

6. Gli ordinativi d'incasso non riscossi entro il termine dell'esercizio sono restituiti dal tesoriere all'Ente per la riscossione in conto residui.

7. Le entrate accertate e non riscosse costituiscono i residui attivi da iscrivere nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo e nelle attività dello stato patrimoniale.

Articolo 26

La gestione delle spese

1. La gestione delle spese si attua attraverso le fasi dell'impegno, della liquidazione dell'ordinazione e del pagamento.

Articolo 27

Impegno di spesa

1. Le spese sono impegnate con atti del Direttore Generale o dei responsabili dei centri di responsabilità individuati dai documenti di organizzazione del Consorzio, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dal Consiglio di amministrazione. Tali atti sono trasmessi ai Servizi finanziari e sono resi esecutivi e successivamente annotati nelle scritture dell'Ente mediante l'apposizione del visto del responsabile del Servizio o di un suo delegato, che ne verifica la copertura finanziaria e la regolarità della relativa documentazione. Le modalità attraverso cui si attua il controllo di legittimità degli atti sono disciplinate dal Manuale di contabilità.

2. Gli impegni di spesa sono comunque effettuati nei limiti degli stanziamenti di competenza autorizzati degli organi deliberanti.

3. Con l'approvazione del bilancio e delle successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, si considerano impegnate sui relativi stanziamenti le risorse impiegate:

a) per il trattamento economico attribuito al personale dipendente in base ai contratti collettivi nazionali e decentrati e ai relativi oneri riflessi;

b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori, di contratti di mutuo approvati dal Consiglio di amministrazione;

c) per le obbligazioni assunte in base a disposizioni di legge.

4. Possono altresì essere accesi impegni di spesa, qualora risultino correlati ad accertamenti di entrata aventi destinazione vincolata.

5. Costituiscono economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la conclusione della fase della liquidazione.

Articolo 28

Liquidazione della spesa

1. La liquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa con cui, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto del creditore, si determina l'esatta somma da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.

2. La liquidazione compete all'ufficio che ha ordinato la spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai necessari requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.

3. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal dirigente competente, o da un suo delegato, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso ai Servizi finanziari per i conseguenti adempimenti. L'attestazione della liquidazione, corredata dei necessari riferimenti, può essere apposta dal responsabile direttamente sul documento fiscale, nel caso di forniture o prestazioni commerciali.

Articolo 29

Ordinazione e Pagamento

1. Il pagamento delle spese è ordinato mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo e contrassegnati da evidenze informatiche del capitolo, tratti sull'istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria.

2. I mandati di pagamento sono firmati dal responsabile dei Servizi finanziari o da un suo delegato e controfirmati dal Direttore generale o da un suo delegato e contengono i seguenti elementi:

a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;

b) la data di emissione;

c) il capitolo su cui la spesa è imputata e la relativa disponibilità, distintamente per competenza o residui;

d) la codifica;

e) l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonché ove richiesto, il relativo codice fiscale o la partita IVA;

f) l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore;

g) la causale;

h) le eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste dal creditore;
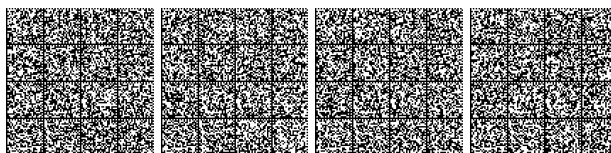
i) il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione.

3. I mandati che si riferiscono alla competenza sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui.

4. I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell'esercizio sono restituiti dal tesoriere all'ente per il pagamento in conto residui.

5. Le spese impegnate e non ordinate costituiscono i residui passivi da iscriversi nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo e nelle passività dello stato patrimoniale, ovvero nei conti d'ordine, nell'ipotesi di cui al successivo art. 39, comma 7.

6. Ogni mandato di pagamento è corredato, a seconda dei casi, di documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, dall'annotazione degli estremi dell'atto di impegno e da ogni altro documento che giustifichi la spesa. La documentazione della spesa è allegata al mandato successivamente alla sua estinzione ed è conservata agli atti per non meno di dieci anni.

7. L'ente può provvedere ai pagamenti mediante mandati informatici, da effettuarsi nel rispetto delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 30

Carte di credito

1. L'ente, ai sensi dell'articolo 1, comma 53, della legge 28 dicembre 1995, n.549, può avvalersi, in quanto applicabili, delle procedure di pagamento mediante carte di credito, previste dal regolamento di cui al decreto del Ministero del tesoro 9 dicembre 1996, n. 701, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana, serie generale, n.38 del 15 febbraio 1997.

2. Le carte di credito spettano al Presidente, al Vicepresidente, al Direttore generale e al cassiere interno. L'autorizzazione, revoca, sospensione o limitazione d'uso della carta di credito ad ulteriori soggetti rientra nelle competenze del Direttore generale.

3. Il manuale di contabilità disciplina le condizioni di rilascio, le modalità di utilizzo e le regolarizzazioni per eventuali utilizzi impropri.

Articolo 31

Spese di rappresentanza

1. Sono spese di rappresentanza quelle fondate sulla esigenza dell'ente di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti ad esso estranei, in rapporto ai propri fini istituzionali. Esse debbono essere finalizzate, nella vita di relazione dell'ente, all'intento di suscitare su di esso, sulla sua attività e sui suoi scopi, l'attenzione e l'interesse di ambienti e di soggetti qualificati nazionali, comunitari o internazionali, onde ottenere i vantaggi che per una pubblica istituzione derivano dal fatto di essere conosciuta, apprezzata e seguita nella sua azione a favore della collettività.
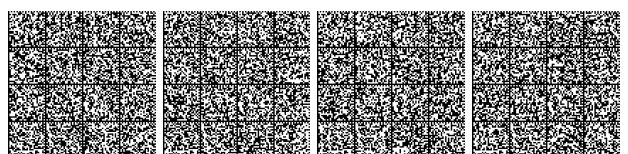
2. Le spese di rappresentanza sono autorizzate dal Presidente o dal Direttore generale nell'ambito delle rispettive competenze e sono impegnate da quest'ultimo o da un suo delegato.

3. Effettuazione, esemplificazione ed eventuale rendicontazione delle spese di cui al presente articolo sono disciplinate dal manuale di contabilità nel rispetto dei seguenti principi:

a) iscrizione in bilancio di un apposito stanziamento di importo non superiore all'uno per cento delle spese di funzionamento;

b) correlazione tra spesa sostenuta e risultato perseguito;

c) esclusione di ogni attività di rappresentanza nell'ambito dei rapporti istituzionali di servizio, anche se intrattenuti con soggetti estranei all'amministrazione;

d) esclusione dall'attività di rappresentanza delle spese caratterizzate da mera liberalità.

Articolo 32

Spese di missione

La determinazione delle indennità e dei rimborsi spese relative alle missioni è effettuata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione .

Le modalità di effettuazione e rendicontazione delle spese di missione sono regolate dal manuale di contabilità.

Articolo 33

Assegnazione di telefoni cellulari aziendali

Telefoni cellulari aziendali possono essere assegnati dal Direttore generale a dipendenti da lui individuati, in ragione delle rispettive esigenze di servizio.

Nel manuale di contabilità vengono disciplinate le modalità d'uso dei telefoni cellulari e di riaddebito delle spese relative.

Articolo 34

La gestione dei residui

1. La gestione della competenza è separata da quella dei residui.

2. I residui attivi e passivi devono risultare nelle scritture distintamente per esercizio di provenienza.

3. I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo separatamente dagli stanziamenti di competenza dello stesso.

4. Se il capitolo che ha dato origine al residuo è stato eliminato nel nuovo bilancio, la gestione delle somme residue è effettuata o mediante apposito nuovo capitolo o mediante il loro inserimento in uno già esistente.

5. E' vietata l'iscrizione nel conto residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 27.

CAPO IV
II RENDICONTO GENERALE

Articolo 35
Il rendiconto generale

1. Il processo gestionale si conclude con l'illustrazione dei risultati conseguiti in un documento denominato rendiconto generale costituito da:

a) il rendiconto finanziario;

b) il conto economico;

c) lo stato patrimoniale;

d) la nota integrativa.

2. Al rendiconto generale sono allegati:

a) la situazione amministrativa;

b) la relazione del Presidente sulla gestione;

c) la relazione del Collegio dei Revisori dei conti;

3. Il rendiconto generale è deliberato entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario ed è trasmesso entro dieci giorni dalla data della deliberazione al Ministero vigilante, a quello dell'Economia e delle finanze e al Dipartimento della Funzione Pubblica, completo di tutti i documenti di cui ai commi precedenti.

Articolo 36
Il rendiconto finanziario

1. Il rendiconto finanziario, in corrispondenza della classificazione adottata dal preventivo finanziario, evidenzia le risultanze della gestione delle entrate e delle spese e si articola in due parti:

a) il rendiconto finanziario decisionale (Allegato n. 5);

b) il rendiconto finanziario gestionale (Allegato n. 6).

2. Il rendiconto finanziario decisionale è articolato in UPB, come il preventivo finanziario decisionale; analogamente il rendiconto finanziario gestionale è articolato in capitoli, come il preventivo finanziario gestionale, evidenziando:

- le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;

- le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;

- la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti, loro riscossioni, pagamenti ed eventuali insussistenze;

- il totale dei residui attivi e passivi che si trasferiscono all'esercizio successivo.

Articolo 37

Riaccertamento dei residui e inesigibilità dei crediti

1. l'Ente compila alla chiusura dell'esercizio la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo.

2. Detta situazione indica la consistenza al 1° gennaio, le somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perché non più realizzabili o dovute, nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare.

3. I residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare.

4. Le variazioni dei residui attivi e passivi nel corso dell'esercizio sono effettuate con motivata disposizione del responsabile dell'UPB a cui afferiscono, ovvero, se effettuate in sede di approvazione del rendiconto generale, sono partitamente elencate e motivate nella relazione del Presidente.

Articolo 38

Il conto economico

1. Il conto economico è redatto secondo le disposizioni civilistiche e i principi contabili adottati dall'OIC per i bilanci delle imprese per quanto applicabili, ed è accompagnato da un prospetto di riconciliazione dei dati economici con quelli rilevati nell'ambito della contabilità finanziaria pubblica. (Allegato 7)

2. Sono vietati i compensi tra partite.

3. Il conto economico evidenzia anche la quota di attività dell'Ente che afferisce alla sua gestione commerciale.

Articolo 39

Lo stato patrimoniale

1. Lo stato patrimoniale è redatto secondo le disposizioni civilistiche e i principi contabili adottati dall'OIC per i bilanci delle imprese per quanto applicabili.

Articolo 40

I criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali

1. I criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi sono, in quanto applicabili, analoghi a quelli stabiliti dal codice civile e dai principi contabili adottati dall'OIC per i bilanci delle imprese.
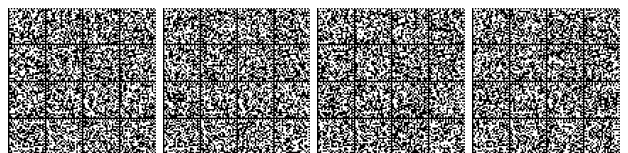
Articolo 41

La nota integrativa

1. La nota integrativa è redatta secondo le disposizioni civilistiche e i principi contabili adottati dall'OIC per i bilanci delle imprese per quanto applicabili e riporta ogni eventuale informazione e schema utile ad una migliore comprensione dei dati contabili.

Articolo 42

La situazione amministrativa

1. La situazione amministrativa (Allegato n. 8) evidenzia:

- la consistenza di cassa iniziale, gli incassi e i pagamenti eseguiti nell'esercizio, distinti in conto competenza e in conto residui, il saldo di cassa finale alla chiusura dell'esercizio;

- il totale delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e di quelle rimaste da pagare (residui passivi), distinguendo quelle rinvenienti dagli esercizi precedenti da quelle generate nell'esercizio in esame;

- il risultato finale di amministrazione.

2. L'avanzo di amministrazione può essere distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati al finanziamento delle spese pluriennali in conto capitale o col vincolo di destinazione di cui all'articolo 21, lett. c.

Tale ripartizione è illustrata in calce al prospetto dimostrativo della situazione amministrativa.

3. L'avanzo di amministrazione, può essere utilizzato:

a) per il finanziamento di spese di investimento.

b) per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive;

c) per i provvedimenti necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari.

4. Nel corso dell'esercizio, al bilancio di previsione può essere applicato, con delibera di variazione, il maggior avanzo di amministrazione accertato rispetto a quello presunto dell'esercizio immediatamente precedente, per la realizzazione delle finalità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3. Tale utilizzazione può avvenire solo dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente.

Articolo 43

La relazione del Presidente

Il rendiconto generale è accompagnato da una relazione del Presidente sull'andamento della gestione nel suo complesso, che ponga in evidenza il livello di realizzazione ed i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma e progetto, in relazione agli obiettivi
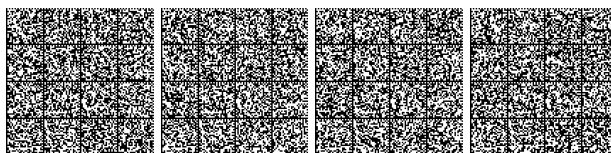
del programma pluriennale deliberato dal Consiglio di amministrazione, nonché i dati relativi al personale dipendente.

Essa viene redatta nel rispetto delle norme del codice civile, e dei principi contabili adottati dall'OIC che disciplinano la Relazione sulla gestione,in quanto applicabili.

Articolo 44

La relazione del Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti, nei termini previsti per l'approvazione del rendiconto generale, redige la propria relazione formulando valutazioni e giudizi sulla regolarità amministrativo-contabile della gestione.

2. Il Collegio dei Revisori dei conti, in particolare, deve attestare:

a) la corrispondenza dei dati riportati nel rendiconto generale con quelli analitici desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione;

b) l'esistenza delle attività e passività e la loro corretta esposizione in bilancio, nonché l'attendibilità delle valutazioni di bilancio;

c) la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione;

d) l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati.

3. La relazione del Collegio dei Revisori dei conti si conclude con un giudizio senza rilievi, se il rendiconto generale è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e di valutazione, con un giudizio con rilievi o con un giudizio negativo.

CAPO V

SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA

Articolo 45

Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria è affidato in base ad apposita convenzione, stipulata in nome e per conto dell'Ente dal Direttore generale, a imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. Il servizio è aggiudicato previo esperimento di apposita gara ad evidenza pubblica che va espletata almeno ogni cinque anni.

3. Le modalità per l'espletamento del servizio di tesoreria devono essere coerenti con le disposizioni sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, e relativi decreti attuativi.

4. Se l'organizzazione dell'ente e del tesoriere lo consente, il servizio di tesoreria viene gestito con metodologie ad evidenze informatiche con collegamento diretto tra gli uffici
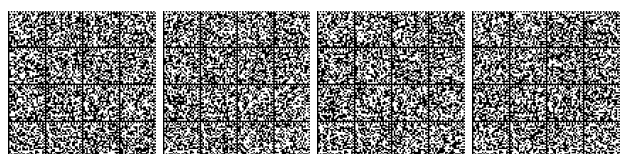
contabili dell'ente ed il tesoriere, al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio.

Articolo 46

Anticipazioni di tesoreria

L'ente è autorizzato a richiedere anticipazioni di tesoreria all'istituto tesoriere, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno precedente e con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 45.

Articolo 47

Servizio di cassa interno, gestione economale

1. Il Direttore generale può autorizzare l'istituzione di un servizio di cassa interno, alle dipendenze di una delle strutture individuate dai documenti organizzativi del Consorzio.

2. Il cassiere è soggetto a controlli periodici da parte degli uffici contabili e dei Revisori dei conti e risponde personalmente dell'utilizzo delle somme affidategli.

3. L'entità del fondo di cassa, la tipologia delle spese per le quali può essere utilizzato, la procedura per il suo utilizzo, l'importo massimo pagabile unitariamente e la periodicità delle rendicontazioni sono previsti dal manuale di contabilità.

CAPO VI
GESTIONE PATRIMONIALE

Articolo 48

Norme di indirizzo

1. I beni del Consorzio si distinguono in immobili e mobili secondo gli articoli 812 e seguenti del codice civile e sono descritti in separati inventari, tenuti a cura dei Servizi finanziari,

2. Gli inventari sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario.

3. I registri beni immobili devono evidenziare:

- la denominazione, l'ubicazione e la destinazione d'uso;

- il titolo di provenienza, gli estremi dei registri tavolari, i dati catastali;

- servitù, pesi e gli oneri da cui sono gravati;

- il valore iniziale e le variazioni;
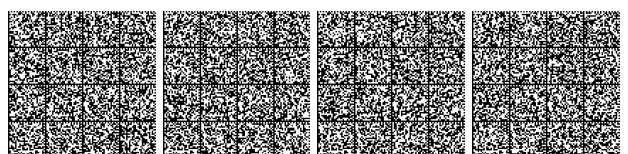
4. I beni mobili, esclusi i materiali di consumo, sono affidati a consegnatari designati con disposizione del Direttore Generale, con le modalità e le responsabilità previste dal manuale di contabilità.

5. I beni mobili vengono classificati nelle seguenti categorie:
- titoli e partecipazioni,
- strumenti tecnici,
- mobili e arredamento d'ufficio,
- macchine d'ufficio hardware e software,
- automezzi ed altri mezzi di trasporto,
- altri beni mobili.
-

6. I registri dei beni mobili devono presentare le seguenti indicazioni:
- la descrizione secondo la natura del bene,
- il numero di inventario assegnato all'atto del caricamento,
- la classificazione "nuovo", "usato" e "fuori uso";
- il valore.

7. I beni mobili sono valutabili al prezzo di acquisto, di produzione o, in mancanza di questi, al valore di stima basato sui prezzi di acquisto o produzione desumibili dal mercato

8. Il trattamento inventariale dei libri e del materiale assimilabile viene determinato dal manuale di contabilità.

9. Ogni cinque anni per i beni mobili ed ogni dieci anni per gli immobili l'ente provvede alla relativa ricognizione e valutazione ed al conseguente rinnovo degli inventari in conformità ai criteri fissati nel manuale di contabilità.

CAPO VII
SCRITTURE CONTABILI

Articolo 49
Le rilevazioni finanziarie

-1. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio rilevano per ciascun capitolo, sia in conto competenza sia in conto residui, la situazione degli accertamenti e degli impegni a fronte degli stanziamenti, nonché delle somme riscosse e pagate e delle somme rimaste da riscuotere e da pagare. All'uopo l'ente cura la tenuta delle seguenti scritture:

a) partitario degli accertamenti, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere per ciascun capitolo di entrata;

b) partitario degli impegni, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per ciascun capitolo;

c) partitario dei residui contenente, per capitolo ed esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;

d) giornale cronologico degli ordinativi di incasso e dei mandati

Articolo 50

Sistema di contabilità economica

1. L'ente adotta un sistema di contabilità economica basato sul metodo della partita doppia integrato con la contabilità finanziaria.

CAPO VIII
CONTROLLO DI GESTIONE

Articolo 51

Controllo di gestione

Al fine di favorire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento della struttura, l'Ente adotta un sistema di controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, come successivamente integrato e modificato, secondo le modalità previste dal presente capo e dal manuale di contabilità.

Articolo 52

Modalità del controllo di gestione

1. Il controllo di gestione si articola di norma in tre fasi:

a) stesura di un piano dettagliato di obiettivi mediante la predisposizione di schede di budget strutturate per unità previsionale di base e per progetti, a cui vengono collegate le risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi stessi;

b) rilevazione periodica dei dati relativi ai costi ed ai proventi dei singoli progetti nonché rilevazione periodica dei risultati raggiunti;

c) valutazione degli scostamenti dei dati predetti rispetto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.

2.Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli centri di responsabilità, verificando in maniera complessiva e per ciascun centro le risorse acquisite, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere commerciale, l'efficacia nell'acquisizione dei ricavi e l'efficienza nella gestione dei costi relativi.

Articolo 53

Sistema di contabilità analitica

1.L'Ente adotta, quale strumento del controllo di gestione, un sistema di contabilità analitica che permette l'analisi dei costi, dei ricavi e dei movimenti finanziari articolati per centri di responsabilità e per progetti

2. Per consentire la valutazione dell'andamento della gestione dell'Ente e provvedere alle opportune correzioni, i dati forniti dalla contabilità analitica vengono periodicamente presentati alla Direzione generale, ai responsabili delle strutture e all'organo di valutazione evidenziando gli scostamenti fra i risultati raggiunti e quelli previsti.

3. Il piano dei conti, le modalità di svolgimento e la periodicità dei referti di contabilità analitica saranno indicati nel manuale di contabilità.

Trieste, 10 febbraio 2010

Il presidente: MICHELLONE

10A02939
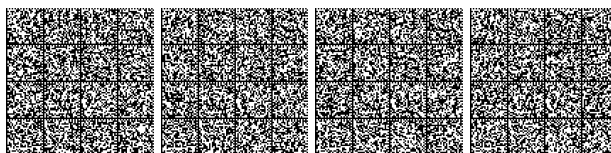
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio pubblico militare a quello patrimoniale dello Stato di un'area nel comune di Vipiteno

Con decreto interdirettoriale n. 1391 del 30 ottobre 2009 è stato disposto il passaggio della categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'aliquota di area demaniale facente parte dell'aerocampo militare di Vipiteno (Bolzano), contraddistinta in PT 344/II al foglio n. 3, particella fondiaria 405/20, e particella n. 404/2 del foglio 2, 3 del comune censuario di Vipiteno per una superfice complessiva di mq 5.108, intestato al demanio pubblico dello Stato - Ramo difesa Esercito.

10A02905

Passaggio dal demanio pubblico militare a quello patrimoniale dello Stato di un'area nel comune di La Spezia

Con decreto interdirettoriale n. 1384 del 30 luglio 2009 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, del complesso denominato «Ex fusione tritolo Valdilocchi» ubicato nel comune di La Spezia identificato nel catasto terreni del comune medesimo al foglio 50, particelle nn. 370, 371, 372, 373, 374 e 50, della superficie complessiva di mq 113.760, intestato al Demanio pubblico dello Stato - Ramo difesa Marina.

10A02906

Passaggio del demanio pubblico militare a quello patrimoniale dello Stato di un'area nel comune di Monteforte Cilento.

Con decreto interdirettoriale n. 1393 del 16 novembre 2009 è stato disposto il passaggio della categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile denominato «Poligono di tiro a segno», ubicato nel terrotorio del comune di Monteforte Cilento (Salerno), distinto nel catasto terreni foglio n. 10, particelle n. 26 - 134 e foglio n. 11, particella n. 97, della superfice complessiva di mq. 4.121, intestato al demanio pubblico dello Stato - Ramo difesa Esercito.

10A02907

Passaggio dal demanio pubblico militare a quello patrimoniale dello Stato di un'area nel comune di Vigo di Cadore

Con decreto interdirettoriale n. 1391-*bis* del 30 settembre 2009 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile denominato «Pertinenza stradale sottostante la strada comunale di via Da Rin Bettina» di Vigo di Cadore (Belluno), riportato nel catasto del comune censuario medesimo al mappale n. 312, foglio mappale n. 25, del N.C.T. per una superficie complessiva di mq 930, intestata al demanio pubblico dello Stato - Ramo guerra.

10A02908

Passaggio dal demanio pubblico militare a quello patrimoniale dello Stato di un'area nel comune di La Spezia

Con decreto interdirettoriale n. 1382-*bis* del 30 luglio 2009 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile denominato «Ex Stazione R.T.», ubicato nel territorio del comune di La Spezia, distinto nel catasto terreni al foglio n. 32, particelle nn. 234, 280, 339, 340, 341, 342, 344, 351, 352, 353, 949, 950, 951, della superficie complessiva di mq 16789, intestata al demanio pubblico dello Stato - Ramo difesa Marina.

10A02913

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 13 adottata in data 29 gennaio 2009 dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani - INPGI.

Con ministeriale n. 24/IX/0002236/PG-L-38 del 3 febbraio 2010, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 13 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) in data 29 gennaio 2009, con la quale si è inteso modificare l'art. 22 del regolamento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali relativamente alla maturazione del diritto e durata del trattamento di disoccupazione e del sussidio straordinario di disoccupazione.

10A02994

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Boca»

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla Regione Piemonte su istanza del Consorzio di Tutela Nebbioli Alto Piemonte, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Boca»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte, in merito alle modifiche proposte dal Consorzio sopra indicato, al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Boca»;

Ha espresso, nella riunione del 17 e 18 febbraio 2010, presente il funzionario della Regione Piemonte, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ANNESSO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "BOCA"

Art. 1 -Denominazione e vini.

1. La denominazione di origine controllata "Boca" è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie e menzioni:
"Boca"
"Boca" riserva.

Art. 2 -Base ampelografica.

1. I vini "Boca" e "Boca" riserva devono essere ottenuti dalle uve provenienti, nell'ambito aziendale, dai seguenti vitigni nella proporzione appresso indicata:
Nebbiolo (Spanna) :dal 70% al 90%;
Vespolina e Uva rara (Bonarda novarese): da sole o congiuntamente dal 10% fino al 30%.

Art. 3 -Zona di produzione delle uve.

1. Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende in tutto il territorio comunale di Boca, in parte quello di Maggiora, Cavallirio, Prato Sesia e Grignasco. Per questi ultimi con l'esclusione dei territori a sud della strada provinciale Borgomanero – Prato Sesia e a ovest della strada provinciale della Valsesia.

Art. 4 -Norme per la viticoltura.

1.Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Boca" e "Boca" riserva devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
-terreni: argillosi, rocciosi, limosi, sabbiosi e loro eventuali combinazioni;
-giacitura: collinare. Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi, e non sufficientemente soleggiati;
-altitudine: non inferiore a metri 300 s.l.m. e non superiore a metri 550 s.l.m. ;
-esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve, con l'esclusione dei terreni esposti a nord;

-densità d'impianto: quelle generalmente usate In funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.000;
-forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini;
- è' vietata ogni pratica di forzatura.

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 1 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini	resa uva t/ha	Titolo alc. Vol. nat. minimo
“Boca”	8,00	11,50%Vol.
“Boca” riserva	8,00	12,00% Vol.

Le denominazioni di origine controllata “Boca” e "Boca" riserva possono essere accompagnate dalla menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo, purchè i vigneti abbiano un età di impianto di almeno 7 anni. La produzione consentita per la menzione “vigna”, dal settimo anno di impianto in poi, é:

Vini	resa uva t/ha	Titolo alc. Vol. nat. minimo
“Boca”	7,20	12,00%Vol.
“Boca” riserva	7,20	12,50% Vol.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Boca" devono essere riportati nel limite di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare - anche differenziata - nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.
In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

Art. 5 - Norme per la vinificazione.

1. Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio e di imbottigliamento per i vini "Boca" , “Boca Riserva” devono essere effettuati nell'intero territorio dei seguenti comuni: Barengo, Boca, Bogogno, Borgomanero, Briona, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Cressa, Cureggio, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Gattico, Ghemme, Grignasco, Maggiora, Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Sizzano, Suno, Vaprio d'Agogna , Veruno e Agrate Conturbia , tutti in provincia di Novara.
Gattinara, Roasio, Lozzolo, Serravalle Sesia tutti in provincia di Vercelli;
Lessona, Masserano, Brusnengo, Curino, Villa del Bosco, Sostegno, Cossato, Mottalciata, Candelo, Quaregna, Cerreto Castello, Valdengo e Vigliano Biellese tutti in provincia di Biella

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

Vini	resa uva/vino	Produzione max di vino
“Boca”	70%	5.600
“Boca” riserva	70%	5.600

Per l’impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva t/ha di cui all’art. 4 punto 3.
Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d’origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

3. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento:

Vini	durata	di cui in legno	decorrenza
“Boca”	34	18	1° novembre dell’anno di raccolta delle uve
“Boca” riserva	46	24	1° novembre dell’anno di raccolta delle uve

4. E' ammessa la colmatura, con uguale vino, per non più del 10% del totale del volume nel corso dell'intero periodo di invecchiamento obbligatorio.
5. Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

Tipologia	Data
“Boca”	1° settembre del terzo anno successivo a quello della vendemmia
“Boca” riserva	1° settembre del quarto anno successivo a quello della vendemmia

6. Per i vini "Boca" la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione di origine controllata "Colline Novaresi “ rosso.

7. I vini destinati a denominazione di origine controllata "Boca" possono essere classificati, con la denominazione di origine controllata "Colline Novaresi” rosso purché corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dai relativi disciplinari, previa comunicazione del detentore agli organi competenti

Art. 6 - Caratteristiche al consumo.

1. I vini a denominazione di origine controllata "Boca" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Boca”
-colore: rosso rubino con riflessi granato;
- odore: caratteristico, fine ed etereo;
- sapore: asciutto, sapido, armonico, giustamente tannico;
-titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% Vol;
"Boca" con menzione "vigna": 12,00% Vol.;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l;

"Boca" riserva
-colore: rosso rubino con riflessi aranciato;
-odore: caratteristico, fine, ampio ed etereo;
-sapore: asciutto, sapido, armonico, elegante, piacevolmente tannico
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% Vol.;
"Boca" riserva con indicazione di "vigna": 12,50% Vol.;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
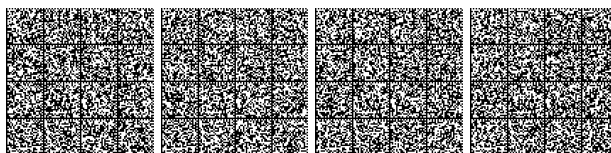
3. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

Art. 7 Etichettatura designazione e presentazione.

1.Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine "Boca" e "Boca" riserva è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

2 Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Boca" e "Boca" riserva, è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione del vino "Boca", la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione "vigna" purché:
-le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
-tale menzione sia iscritta nella "Lista positiva" istituita dall'organismo che detiene l'Albo dei Vigneti della Denominazione;
-coloro che, nella designazione e presentazione del vino "Boca", intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;
-la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
-la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensioni uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.

4. Nella designazione e presentazione del vino "Boca" e "Boca" riserva, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8 .Confezionamento.

1. Le bottiglie, in cui sono confezionati per la commercializzazione i vini "Boca" e "Boca" riserva anche con menzione vigna, devono essere di forma tradizionale, di vetro scuro, munite di tappo raso bocca.
2. La capacità delle bottiglie deve essere quella consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiore a 18,7 cl e non superiore a 1.500 cl, con l'esclusione del contenitore da 200 CI.

10A02997

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lessona».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla Regione Piemonte su istanza del Consorzio di tutela nebbioli alto Piemonte, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lessona»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte, in merito alle modifiche proposte dal Consorzio sopra indicato, al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lessona»;

Ha espresso, nella riunione del 17 e 18 febbraio 2010, presente il funzionario della Regione Piemonte, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ANNESSO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE

CONTROLLATA "LESSONA"

Art. 1 -Denominazione e vini.

La denominazione di origine controllata «Lessona» è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie e menzioni :

"Lessona";
"Lessona" riserva.

Art. 2 -Base ampelografica.

I vini a denominazione di origine controllata «Lessona» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti , aventi in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Nebbiolo (Spanna) dal 85% al 100%.

Possono concorrere, singolarmente o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Vespolina e Uva Rara (Bonarda novarese) fino ad un massimo del 15 %.

Art. 3 -Zona di produzione delle uve.

La zona di produzione delle uve destinate a produrre i vini a denominazione di origine controllata "Lessona" comprende l'intero territorio del comune di Lessona.

Art. 4 -Norme per la viticoltura.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Lessona» debbono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro determinate e specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
-terreni: sabbiosi, limosi, argillosi e loro eventuali combinazioni;
-giacitura: collinare. Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi, non sufficientemente soleggiati;
-altitudine: non inferiore a metri 200 s.l.m. e non superiore a metri 500 s.l.m.;
-esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;

-densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.000;
-forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini;
-è vietata ogni pratica di forzatura.

3. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 1 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini	resa uva t/ha	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
"Lesiona"	8,00	11,50% Vol.
"Lessona" riserva	7,20	12,00% Vol.

Il vino a denominazione di origine controllata "Lessona" riserva può essere accompagnato dalla menzione "vigna", seguita dal relativo toponimo, purché il relativo vigneto abbia un'età d'impianto di almeno 3 anni.
Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino "Lessona " riserva, con menzione vigna, ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere i seguenti:

Anno di impianto	Vino "Lessona" riserva	
	Resa uva t/ha	Tit.alc. volumico minimo naturale
terzo	4,30	12,00 % vol
quarto	5,00	12,00 % vol
quinto	5,75	12,00 % vol
sesto	6,45	12,00 % vol
al settimo anno	7,20	12,00 % vol

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lessona" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di Tutela, può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

Art. 5. -Norme per la vinificazione.

1. Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio e di imbottigliamento del vino "Lessona" e "Lessona" riserva devono essere effettuate nell'intero territorio del comune di Lessona.

Tuttavia tali operazioni sono consentite anche in cantine ubicate al di fuori del suddetto territorio purchè situate nei seguenti Comuni della provincia di Biella :
Masserano, Brusnengo, Curino, Villa del Bosco, Sostegno;
e nei seguenti Comuni della provincia di Vercelli :
Roasio , Lozzolo .

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a :

vini	resa uva/vino	produzione max di vino l/ha
"Lessona"	70%	5.600
"Lessona" riserva	70%	5.000

Relativamente al vino "Lessona" riserva per l'impiego della menzione "vigna", fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva t/ha di cui all'art. 4 punto 3.

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla doc; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

3. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento:

Tipologia	Durata mesi	di cui in legno	Decorrenza
			1° novembre

"Lessona"	22	12	dell'anno di
"Lessona " riserva	46	30	raccolta delle uve

4. E' ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti, per non più del 10% del totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio.

5. Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

Tipologia	Data
"Lessona"	1° Settembre del secondo anno successivo a quello della raccolta dell'uva
"Lessona" riserva	1° Settembre del quarto anno successivo a quello della raccolta dell'uva

6. Per i vini "Lessona" la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione "Coste della Sesia" rosso e " Coste della Sesia" Nebbiolo.

7. I vini "Lessona" possono essere classificati, con la Denominazione di Origine Controllata "Coste della Sesia" rosso e "Coste della Sesia" Nebbiolo purché corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

Art. 6. -Caratteristiche al consumo.

1. I vini "Lessona" e " Lessona" riserva all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
-colore: rosso granato, con sfumature arancioni con l'invecchiamento;
-odore: profumo caratteristico che ricorda la viola, fine ed intenso;
-sapore: asciutto, gradevolmente tannico, con caratteristica sapidità e piacevole, persistente retrogusto;
-titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% Vol.anche per "Lessona" riserva con menzione vigna.;
-acidità totale minima: 5 g/l;
-estratto non riduttore minimo: 22 g/l

2. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole,alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini- modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

Art. 7. -Etichettatura designazione e presentazione.

1.Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine "Lessona" e " Lessona" riserva è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

2. Nella designazione del vino a denominazione di origine controllata "Lessona" e " Lessona" riserva , è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e che non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione del vino "Lessona" riserva, la denominazione di origine può essere accompagnata della menzione "vigna"purché:
-le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
-tale menzione sia iscritta nella "Lista positiva" istituita dall'organismo che detiene l'Albo dei Vigneti della Denominazione;
coloro che, nella designazione e presentazione del vino "Lessona" riserva, intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione "vigna" abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;
la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione "vigna" seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.

4. Nella designazione e presentazione del vino "Lessona" e " Lessona" riserva , è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 8 -Confezionamento.

1. Le bottiglie, in cui viene confezionato il vino di cui all'articolo 1, devono essere di forma tradizionale, di vetro scuro, munite di tappo raso bocca.

2. La capacità delle bottiglie deve essere quella consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiore a 37,5 cl e non superiore a 1.500 cl, con l'esclusione del contenitore da 200 cI e della dama da 500 cl.

10A02998

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gattinara».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla regione Piemonte su istanza del Consorzio di tutela Nebbioli Alto Piemonte, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gattinara»;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Piemonte, in merito alle modifiche proposte dal consorzio sopra indicato, al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gattinara»;

Ha espresso, nella riunione del 17 e 18 febbraio 2010, presente il funzionario della regione Piemonte, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso;

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ANNESSO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA "GATTINARA"

Art. 1 - Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata e garantita «Gattinara» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie e menzioni:
"Gattinara"
"Gattinara" riserva

Art. 2 - Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gattinara» e "Gattinara"riserva devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti, aventi in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: vitigno Nebbiolo (Spanna) dal 90 al 100%. Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti da vitigni Vespolina per un massimo del 4% e/o Uva Rara (Bonarda di Gattinara), purché detti vitigni complessivamente non superino il 10% dei totale delle viti.

Art. 3 - Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione controllata e garantita "Gattinara" e "Gattinara" riserva comprende l'intero territorio del comune di Gattinara.

Art. 4 - Norme per la viticoltura.

1 - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Gattinara", "Gattinara Riserva " devono essere atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
terreni: argillosi, limosi, sabbiosi e loro eventuali combinazioni;
giacitura: collinare. Sono da escludere i terreni di fondovalle, non sufficientemente soleggiati;
atitudine: non inferiore a 250 metri s.l.m. e non superiore a metri 550 s.l.m.
esposizione: adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve;
densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve del vino.
I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.000;
forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura.

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini "Gattinara" ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini	resa uva t/ha	Titolo alc. Vol. nat. minimo
"Gattinara"	8,00	12,00%Vol.
"Gattinara" riserva	8,00	12,50% Vol.
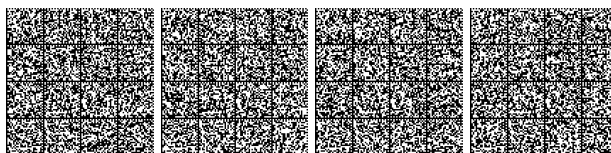
La resa massima per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Gattinara” e “Gattinara” riserva con menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo deve essere di t 7,20 per ha.

Le uve destinate alla produzione dei vini “Gattinara” e “Gattinara” riserva che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,50 % vol.

La denominazione di origine controllata e garantita “Gattinara”e “ Gattinara” riserva possono essere accompagnate dalla menzione aggiuntiva “vigna”, seguita dal relativo toponimo, purchè tale vigneto abbia un’età di impianto di almeno 7 anni.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alta produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Gattinara” e “ Gattinara” riserva devono essere riportati nei limiti di cui sopra purchè la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di Tutela può fissare una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

Art. 5 - Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio del vino "Gattinara" e “Gattinara” riserva devono essere effettuate nel territorio del Comune di Gattinara.

E’ in facoltà del Ministero delle politiche, agricole, alimentari e forestali di consentire che le operazioni di invecchiamento siano effettuate in stabilimenti situati nei comuni limitrofi o vicini a quello di Gattinara , a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate effettuino da almeno 10 anni prima dell’entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 19 Luglio 1963, n.930 , le operazioni di invecchiamento del vino Gattinara.

2. La resa massima dell'uva in vino non dovrà essere superiore a:

vini	resa uva/vino	produzione max di vino
“Gattinara”	70%	5.600
“Gattinara” riserva	70%	5.600

Per l’impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva t/ha di cui all’art. 4 punto 3.
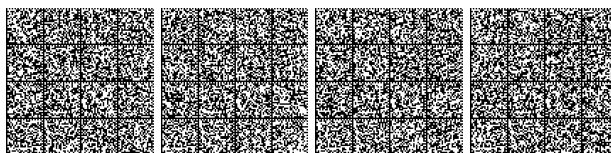
3. La resa massima dell'uva in vino finito, al termine del periodo di invecchiamento obbligatorio non dovrà essere superiore a:

vini	resa uva/vino	produzione max di vino
"Gattinara"	65%	5.200
"Gattinara" riserva	65%	5.200

4. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento:

Tipologia	Durata Mesi	Di cui In legno	decorrenza
"Gattinara	35	24	1° Novembre dell'anno di produzione
"Gattinara riserva"	47	36	1° Novembre dell'anno di produzione

E' ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri contenitori, per non più del 10% del totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio.

Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

Tipologia	Data
"Gattinara"	1° Ottobre del terzo anno successivo a quello della raccolta delle uve
"Gattinara riserva"	1° Ottobre del quarto anno successivo a quello della raccolta delle uve

6. Per i vini a denominazione di origine controllatae garantita "Gattinara" la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione di origine controllata "Coste della Sesia" con o senza la specificazione "Nebbiolo" (Spanna)

7. Il vino destinato a DOCG Gattinara, può essere classificato durante il periodo di maturazione obbligatoria con la denominazione di origine controllata "Coste della Sesia" con o senza la specificazione " Nebbiolo" o "Spanna", purchè corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo Disciplinare , previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

Art. 6 - Caratteristiche al consumo

1 - I vini a denominazione di origine controllatae garantita "Gattinara" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Gattinara"
colore: rosso granato con leggere sfumature aranciato;
odore: fine, gradevole, speziato con lievi sentori di viola;
sapore: asciutto, armonico, con caratteristico fondo amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol.;

"Gattinara" con indicazione di "vigna" 12,50 % vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
"Gattinara" riserva
colore: rosso granato tendente all'aranciato;
odore: fine che ricorda quello della viola, specie se molto invecchiato;
sapore: asciutto, armonico, con caratteristico fondo amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 % Vol.;
"Gattinara riserva " con menzione "vigna" 13,00 % vol.;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
E' facoltà del Ministero delle politiche agricole,alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

Art. 7 -Etichettatura designazione e presentazione

1 - Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Gattinara" e "Gattinara" riserva è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa di quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.
2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Gattinara" e "Gattinara" riserva è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione dei vini "Gattinara" e "Gattinara" riserva , la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione "vigna" purché:
-le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
-tale menzione sia iscritta nella "Lista positiva" istituita dall'organismo che detiene l'Albo del Vigneti della Denominazione;
-la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione "vigna" seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
-la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.

4. Nella designazione e presentazione dei vini "Gattinara" e "Gattinara" riserva è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8 –Confezionamento
1. Le bottiglie, in cui viene confezionato per la commercializzazione il vino "Gattinara" e "Gattinara" riserva, devono essere di forma tradizionale, di vetro scuro e chiuse con tappi di sughero raso bocca.

2. La capacità delle bottiglie deve essere quella consentita dalle vigenti leggi e comunque non inferiore a 37,5 cl e non superiore a 500 cl, con l'esclusione dei contenitori da 200 cl.

10A02999
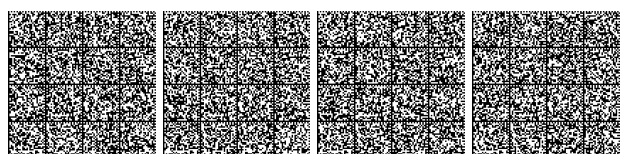
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Rettifica dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica La Casella sita nel comune di Castel San Giovanni - ENEL Produzione S.p.a.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare protocollo n. exDSA/DEC/2009/0001888 del 15 dicembre 2009, è stata rettificata l'autorizzazione integrata ambientale protocollo n. DSA/DEC/2009/0000579 del 15 giugno 2009, rilasciata alla società ENEL produzione S.p.a., con sede in Roma, viale Regina Margherita n. 125, per l'esercizio della centrale termoelettrica La Casella sita nel comune di Castel San Giovanni (Piacenza), ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Copia del provvedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 15, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

10A02914

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PESCARA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto elencata impresa, già assegnataria del marchio indicato a margine, a seguito di mancato rinnovo relativo all'anno 2009, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 251 del 22 maggio 1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Pescara con la seguente determinazione dirigenziale: determinazione n. 91 del 4 febbraio 2010:

numero marchio: 86-PE;

impresa: Minotauro di Di Pietro Ettore;

sede: Pescara.

10A02993

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GUC-062) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
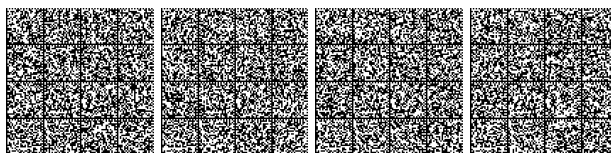
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

Tipo		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.